SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 maggio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 aprile 2019, n. **36**.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 52 del codice penale

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» è inserita la seguente: «sempre»;

b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;

c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

Art. 2.

Modifica all'articolo 55 del codice penale

1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 165 del codice penale

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 614 del codice penale

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 624-*bis *del codice penale*

1. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni»;

b) al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 628 del codice penale

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

b) al terzo comma, alinea, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»;

c) al quarto comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette» e le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».

Art. 7.

Modifica all'articolo 2044 del codice civile

1. All'articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».
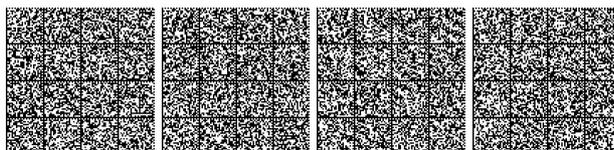
Art. 8.

Disposizioni in materia di spese di giustizia

1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«Art. 115-*bis* (L) *(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa).* — 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 590.940 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

*Modifica all'articolo 132-*bis *delle norme di attuazione del codice di procedura penale*

1. Al comma 1 dell'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-*bis*) è inserita la seguente: «a-*ter*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 5):

Di iniziativa popolare presentato il 23 marzo 2018.

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) in sede redigente il 21 giugno 2018, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 2ª Commissione in sede redigente il 18 e 31 luglio 2018; ed il 26 settembre 2018.

Nuovamente assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) in sede referente il 26 settembre 2018.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 3, 9 10, 16, 17 e 18 ottobre 2018.

Esaminato in Aula ed approvato, in un testo unificato della Commissione con gli atti n. S. 199 (Sen. I. La Russa e altri), n. S. 234 (Sen. N. Ginetti e altri), n. S. 253 (Sen. G. Caliendo e altri), n. S. 392 (Sen. M. Mallegni e altri), n. S. 412 (Sen. N. Ginetti e altri), n. S. 563 (Sen. M. Gasparri e altri) e S. 652 (Sen. M. Romeo e altri), il 24 ottobre 2018.

Camera dei deputati (atto n. 1309):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia) in sede referente, il 29 ottobre 2018, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e X (Attività produttive).

Esaminato dalla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 5, 12 e 20 dicembre 2018; il 15, 16 e 24 gennaio 2019.

Esaminato in Aula il 18 e 26 febbraio 2019; il 5 marzo 2019 ed approvato, con modificazioni, il 6 marzo 2019.

Senato della Repubblica (atto n. 5-199-234-253-392-412-563-652-B):

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) in sede referente, l'8 marzo 2019 con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 12 e 13 marzo 2019.

Esaminato e approvato definitivamente in Aula il 28 marzo 2019.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
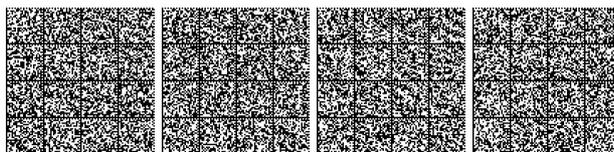
Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 52 del codice penale, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 52 *(Difesa legittima)*. — Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste *sempre* il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 55 del codice penale, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 55 *(Eccesso colposo)*. — Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 165 del codice penale, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 165 *(Obblighi del condannato)*. — La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-*quater*, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

*Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.».*

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 614 del codice penale, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 614 *(Violazione di domicilio)*. — Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione *da uno a quattro anni*.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa

La pena è *da due a sei anni*, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 624-*bis* del codice penale, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 624-*bis (Furto in abitazione e furto con strappo)*. — Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione *da quattro a sette anni* e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione *da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500* se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-*bis*, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 628 del codice penale, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 628 *(Rapina)*. — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da *cinque* a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da *sei* a venti anni e della multa *da euro 2.000 a euro 4.000*:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*;

3-*bis*) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-*bis* o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-*ter*) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-*quater*) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-*quinquies*) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra
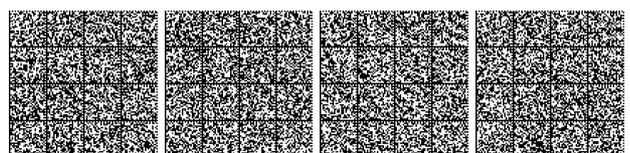
quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da *sette* a venti anni e della multa *da euro 2.500 a euro 4.000*.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-*bis*), 3-*ter*) e 3-*quater*), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 2044 del codice civile, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 2044 *(Legittima difesa)*. — Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, così come modificato dalla presente legge:

Art. 132-*bis (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)*. — 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

a-*bis*) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale;

a-ter*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale*.

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;

f-*bis*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale;

f-*bis*) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.».

19G00042

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 febbraio 2019.

Approvazione delle graduatorie del settore ERC LS1 - PRIN 2017. (Decreto n. 244/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal presidente della Fondazione dell'«Istituto italiano di tecnologia», con il quale sono stati destinati € 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici *dell'European Research Council* identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita);

Visto il protocollo d'intesa MIUR-INFN del 14 dicembre 2017, firmato dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, con il quale sono stati destinati € 13.000.000 ad azioni volte a conseguire, in particolare, il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia, al fine di aumentare l'attrattività del sistema italiano della ricerca;

Vista la nota prot. 183944 del 19 ottobre 2017 del Ministero dell'economia e finanze, con la quale, a seguito del D.M.T. n. 177410 del 16 ottobre 2017, sono stati destinati, tra l'altro, € 10.000.000 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 140 della legge n. 232/2016, come finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale;

Vista la delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, € 50.000.000 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il consolidamento di gruppi di ricerca che abbiano dimostrato particolare creatività nella scelta dei temi di ricerca o negli approcci metodologici;

Visto il D.I. n. 724 del 19 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016 n. 4100, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
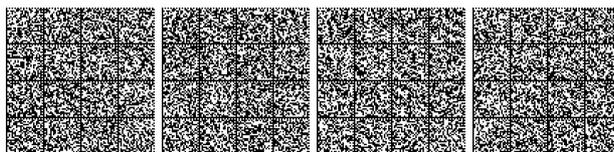
con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 39.803.041 a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 1.194.091 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240); nell'ambito dello stanziamento complessivo sopraddetto, un importo pari ad € 6.000.000 è riservato a progetti presentati da giovani ricercatori «*under* 40» (comprensivi del corrispondente importo di € 180.000 per le attività di valutazione e monitoraggio);

Visto il decreto ministeriale n. 208 del 5 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017, n. 839, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 32.782.585, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 983.478 (corrispondenti al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240);

Visto il d.d. n. 2618 del 2 ottobre 2017, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 3 novembre 2017, con il quale sono stati complessivamente impegnati euro 72.585.625,77 così suddivisi:

a) per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR:

euro 38.608.949,77 (FIRST 2016);

euro 31.799.107,00 (FIRST 2017);

b) per le attività di valutazione e monitoraggio:

euro 1.194.091,00 (FIRST 2016);

euro 983.478,00 (FIRST 2017);

Visto il d.d. n. 3598 del 13 dicembre 2017, con il quale sono stati complessivamente impegnati euro 10.000.000,00 di cui euro 9.700.000,00 per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR ed euro 300.000,00 per le attività di valutazione e monitoraggio;

Visto il d.d. n. 594 del 26 luglio 2016 con il quale sono state definite le procedure per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR;

Visto il D.D. n. 3728 del 27 dicembre 2017 con il quale è stato emanato il bando destinato al finanziamento di Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), diviso in tre linee d'intervento: *a)* «linea d'intervento Principale»; *b)* «linea d'intervento Giovani»; *c)* «linea d'intervento Sud»;

Visto l'art. 5 del bando che ha stabilito che la valutazione dei progetti si svolga attraverso una prima fase di pre-selezione, di competenza diretta di Comitati di selezione (uno per ciascuno dei settori di ricerca ERC, per un totale di venticinque CdS), e una seconda fase di valutazione scientifica del progetto affidata a revisori esterni ai CdS, ma coordinati dagli stessi CdS, nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 3 al bando;

Visto l'art. 3, comma 2 del predetto bando, che ha disposto che, con apposito decreto, prima dell'insediamento dei CdS, il MIUR avrebbe reso nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, definita secondo le procedure di calcolo di cui all'art. 3, comma 1, evidenziando, per ogni settore, gli importi destinati alle diverse linee d'intervento.

Visto il d.d. n. 1039 del 27 aprile 2018 con cui il MIUR, nel rispetto delle procedure di cui predetto art. 3 del d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017, ha determinato le disponibilità economiche per linea di intervento e settore ERC;

Considerato che, con il predetto d.d. n. 1039 del 27 aprile 2018, al settore LS1 sono state assegnate le seguenti disponibilità economiche, così suddivise per linea d'intervento:

a) linea A: euro 7.716.300,00;

b) linea B: euro 366.334,00;

c) linea C: euro 884.073,00;

Visti i dd.dd. n. 1063 del 2 maggio 2018, n. 1459 dell'11 giugno 2018, n. 1506 del 13 giugno 2018, n. 2446 del 25 settembre 2018 e n. 2593 dell'8 ottobre 2018, con cui sono stati nominati i Comitati di selezione;

Visto il verbale di insediamento del Comitato di selezione del settore LS1 redatto in data 25 maggio 2018 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale il Comitato di selezione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *g)* del predetto decreto ministeriale n. 594 del 26 luglio 2016, ha stabilito, tra l'altro, recependo il suggerimento di cui all'allegato 3 del d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017 («Procedure e criteri di valutazione») che, qualora al termine delle valutazioni affidate ai revisori esterni i fondi disponibili non fossero stati sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio ottenuto nell'ESR definitivo, la graduatoria sarebbe stata formulata tenendo conto dell'età anagrafica del coordinatore scientifico (o «*principal investigator*» – *PI)*, dal più giovane al più vecchio, procedendo quindi al finanziamento dei progetti con PI più giovane fino all'esaurimento del *budget* disponibile;

Visto il verbale finale della prima fase di valutazione (pre-selezione) del suddetto Comitato di selezione LS1, redatto in data 18 luglio 2018 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale sono state approvate, nel rispetto dei criteri indicati nel bando, le graduatorie relative alle linee di intervento A, B e C, ammettendo alla seconda fase soltanto i progetti con punteggio almeno pari a 15, come previsto dall'allegato 3 del bando;
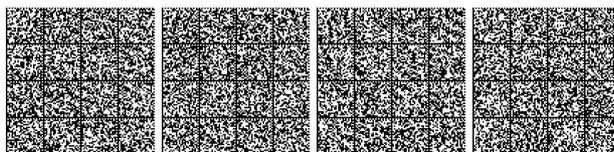
Visto il verbale finale del Comitato di selezione relativo al settore LS1, redatto in data 7 febbraio 2019 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale, nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato 3 del bando e nel predetto verbale di insediamento, è stata formulata la graduatoria per le tre linee d'intervento (per i progetti con punteggio almeno pari a 90) e definito conseguentemente il numero dei progetti da ammettere a finanziamento, definendone altresì i relativi costi congrui e i contributi proposti;

Tenuto conto delle indicazioni ricevute nel giugno 2016 dalla struttura di coordinamento e gestione della banca dati relativa al CUP, in base alle quali l'erogazione dei fondi dal MIUR agli atenei ed agli enti pubblici di ricerca, in ambito PRIN, deve essere considerata come semplice trasferimento, con la conseguenza che il MIUR non deve operare come soggetto concentratore, come a suo tempo anticipato a tutti gli atenei ed enti pubblici di ricerca con nota MIUR prot. 12995 del 1° luglio 2016; il CUP dovrà essere pertanto richiesto dagli stessi atenei ed enti pubblici di ricerca (un CUP per ogni unità di ricerca ad essi afferente nell'ambito dei singoli progetti PRIN) e comunicato al MIUR subito dopo l'avvenuto trasferimento dei fondi;

Ritenuta la necessità che il contributo riconosciuto come congruo dal Comitato di selezione sia ripartito dal singolo coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato) tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto entro l'8 marzo 2019; al termine di tale fase (detta «rideterminazione»), il MIUR procederà alla definizione degli importi complessivi da trasferire ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca, e all'emanazione del relativo «decreto di ammissione al contributo»;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie relative alle tre linee di intervento del settore LS1 (per tutti i progetti con punteggio almeno pari a 90), così come riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto. Ciascun coordinatore nazionale (anche per i progetti non compresi nell'allegato *A)* potrà prendere visione della propria scheda di valutazione direttamente sulla propria pagina riservata del sito http://loginmiur.cineca.it

Art. 2.

Nel rispetto delle proposte del Comitato di selezione relativo al settore LS1, sono approvati per ciascuna delle tre linee di intervento i progetti presentati dai coordinatori nazionali riportati nella tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.

Art. 3.

Entro l'8 marzo 2019 ogni coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato) dovrà procedere alla ripartizione del contributo tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto; al termine di tale fase (detta «rideterminazione»), il MIUR procederà alla definizione degli importi complessivi da trasferire ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca ed all'emanazione del relativo «decreto di ammissione al contributo».

Per i progetti per i quali, nel termine sopra indicato, non risulterà effettuata la rideterminazione, il MIUR si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'approvazione del progetto disposta con il presente decreto.

Art. 4.

1. L'importo di euro 7.716.300,00, relativo al finanziamento della linea di intervento A, graverà sulle disponibilità di cui al protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal presidente della Fondazione dell'«Istituto italiano di tecnologia», con il quale sono stati destinati € 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell'*European Research Council* identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita).

2. L'importo di euro 366.334,00 relativo al finanziamento della linea di intervento B, graverà sulle disponibilità di cui al protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal presidente della Fondazione dell'«Istituto italiano di tecnologia», con il quale sono stati destinati € 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell'*European Research Council* identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita).

3. L'importo di euro 704.802,00, relativo al finanziamento della linea di intervento C, graverà sulle disponibilità di cui alla delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, € 50.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2019, n. 1-368
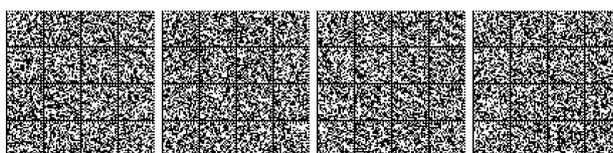
ALLEGATO *A*

LINEA A

Nº	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1	MARINO Maria	2017SNRXH3	Università degli Studi ROMA TRE	**22**	**75**	**97**
2	PROSPERI Davide	2017E3A2NR	Università degli Studi di MILANO-BICOCCA	**22**	**74**	**96**
3	CHIARUGI Paola	2017237P5X	Università degli Studi di FIRENZE	**21**	**75**	**96**
4	BOZZONI Irene	2017P352Z4	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	**21**	**75**	**96**
5	FOIANI Marco	2017NWEXEP	Università degli Studi di MILANO	**24**	**71**	**95**
6	CIRIOLO Maria Rosa	2017A5TXC3	Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"	**22**	**72**	**94**
7	MANTOVANI Roberto	2017SBFHLH	Università degli Studi di MILANO	**21**	**72**	**93**
8	LONGHESE Maria Pia	2017KSZZJW	Università degli Studi di MILANO-BICOCCA	**19**	**73**	**92**
9	POLLEGIONI Loredano	2017H4J3AS	Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como	**22**	**70**	**92**
10	PASTORE Annalisa	2017BJJLPE	Università degli Studi di PAVIA	**21**	**71**	**92**
11	BERNARDI Paolo	2017LHFW42	Università degli Studi di PADOVA	**22**	**70**	**92**
12	KAROUSOU Evgenia	2017T8CMCY	Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como	**16**	**75**	**91**
13	MAGNANI Mauro	2017Z5LR5Z	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	**22**	**69**	**91**
14	MACCARRONE Mauro	2017BTHJ4R	Università "Campus Bio-Medico" di ROMA	**25**	**65**	**90**
15	NERVI Clara	2017WWB99Z	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	**15**	**75**	**90**

LINEA B

N°	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1	FORNERIS Federico	2017RPHBCW	Università degli Studi di PAVIA	**25**	**70**	**95**

LINEA C

N°	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1	INDIVERI Cesare	2017PAB8EM	Università della CALABRIA	**23**	**75**	**98**

ALLEGATO *B*

LINEA A - 7.716.300 Euro

Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
1.	2017SNRXH3	MARINO Maria	60.000	385.000	267.000	13.000	22.000	245.000	29.760	1.021.760	961.760
			Lieve riduzione del finanziamento per nuovi contratti e della voce consumabili								
2.	2017E3A2NR	PROSPERI Davide	125.000	267.000	235.200	0	59.000	180.000	25.986	892.186	767.186
			Lieve riduzione del finanziamento per nuovi contratti, del costo figurativo del personale interno, e della voce consumabili								
3.	2017237P5X	CHIARUGI Paola	100.000	320.000	252.000	0	0	116.800	23.664	812.464	712.464
			Lieve riduzione del finanziamento per nuovi contratti, del costo figurativo del personale interno, e della voce consumabili								
4.	2017P352Z4	BOZZONI Irene	100.000	216.000	189.600	22.800	26.000	220.000	23.232	797.632	697.632
			Lieve riduzione del finanziamento per nuovi contratti, del costo figurativo del personale interno, e della voce consumabili								
5.	2017NWEXEP	FOIANI Marco	75.000	190.000	159.000	0	45.000	170.000	19.170	658.170	583.170
			Lieve riduzione del finanziamento per nuovi contratti, del costo figurativo del personale interno, e della voce consumabili								
6.	2017A5TXC3	CIRIOLO Maria Rosa	125.000	150.000	165.000	11.000	2.000	171.944	18.748	643.692	518.692
			Lieve riduzione del finanziamento per nuovi contratti, del costo figurativo del personale interno, e della voce consumabili								
7.	2017SBFHLH	MANTOVANI Roberto	35.000	75.000	66.000	13.230	5.000	31.200	6.763	232.193	197.193
			Lieve riduzione del finanziamento per nuovi contratti, del costo figurativo del personale interno, e della voce consumabili								
8.	2017KSZZJW	LONGHESE Maria Pia	78.863	250.000	197.318	0	30.152	177.703	22.021	756.057	677.194
			Lieve riduzione del finanziamento per nuovi contratti e della voce consumabili								
9.	2017H4J3AS	POLLEGIONI Loredano	125.000	300.000	255.000	17.500	50.000	85.000	24.975	857.475	732.475
			Lieve riduzione del finanziamento per nuovi contratti, del costo figurativo del personale interno, e della voce consumabili								
10.	2017BJJLPE	PASTORE Annalisa	80.000	250.000	198.000	0	0	120.000	19.440	667.440	587.440
			Lieve riduzione del finanziamento per nuovi contratti, del costo figurativo del personale interno, e della voce consumabili								
11.	2017LHFW42	BERNARDI Paolo	50.000	150.000	120.000	15.000	0	70.000	12.150	417.150	367.150
			Lieve riduzione del finanziamento per nuovi contratti, del costo figurativo del personale interno, e della voce consumabili								

Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
12.	2017T8CMCY	KAROUSOU Evgenia	75.000	147.576	133.546	28.833	5.000	70.000	13.799	473.754	398.754
			Lieve riduzione del finanziamento per nuovi contratti, del costo figurativo del personale interno, e della voce consumabili								
13.	2017Z5LR5Z	MAGNANI Mauro	75.000	230.000	183.000	0	0	85.000	17.190	590.190	515.190
			Lieve riduzione del finanziamento per nuovi contratti, del costo figurativo del personale interno, e della voce consumabili								
		Totale	**1.103.863**	**2.930.576**	**2.420.664**	**121.363**	**244.152**	**1.742.647**	**256.898**	**8.820.163**	**7.716.300**

LINEA B - 366.334 Euro

Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
1.	2017RPHBCW	FORNERIS Federico	48.740	150.000	119.244	0	0	85.000	12.090	415.074	366.334
			Riduzione dei costi di progetto determinata dalla disponibilità economica della linea d'intervento								
		Totale	**48.740**	**150.000**	**119.244**			**85.000**	**12.090**	**415.074**	**366.334**
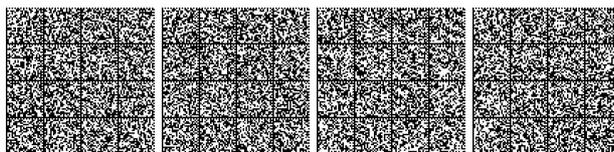
LINEA C - 704.802 Euro

Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
1.	2017PAB8EM	INDIVERI Cesare	125.000	162.000	172.200	0	0	346.433	24.169	829.802	704.802
			Lieve riduzione del costo figurativo connesso col numero delle unità operative								
		Totale	**125.000**	**162.000**	**172.200**			**346.433**	**24.169**	**829.802**	**704.802**

19A02771
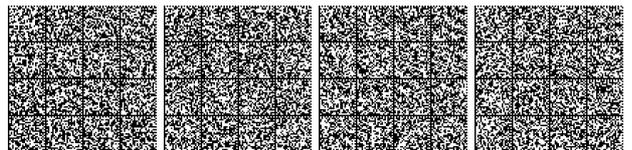
DECRETO 10 aprile 2019.

Abilitazione alla «Associazione italiana di psicoterapia cognitiva - AIPC», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Bari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 23 maggio 2016, con il quale l'«Associazione italiana di psicoterapia cognitiva - AIPC» è stata abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Bari, via Papa Benedetto XIII n. 21, un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della suddetta sede, da via Papa Benedetto XIII n. 21 a viale Paolo Borsellino e Giovanni Falcone n. 2;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella seduta del 20 marzo 2019, trasmessa con nota prot. n. 1761 del 2 aprile 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Associazione italiana di psicoterapia cognitiva - AIPC», abilitata con decreto in data 23 maggio 2016 ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Bari, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede, da via Papa Benedetto XIII n. 21 a viale Paolo Borsellino e Giovanni Falcone n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2019

Il Capo del Dipartimento: VALDITARA

19A02733

DECRETO 10 aprile 2019.

Autorizzazione alla Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-neuropsicologica integrata «Istituto Santa Chiara», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 6 dicembre 2016, con il quale la scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-neuropsicologica integrata «Istituto Santa Chiara» è stata abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 8 giugno 2017, di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma, da via Properzio n. 6 a via Cola di Rienzo n. 290;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella seduta del 20 marzo 2019, trasmessa con nota prot. n. 1761 del 2 aprile 2019;

Decreta:

Art. 1.

La scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-neuropsicologica integrata «Istituto Santa Chiara», abilitata con decreto in data 6 dicembre 2016 ad istituire ed attivare, nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, è autorizzata a trasferire la predetta sede da via Properzio n. 6 a via Cola di Rienzo n. 290.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2019

Il Capo del Dipartimento: VALDITARA

19A02734

DECRETO 10 aprile 2019.

Revoca dell'abilitazione della «Scuola di psicoterapia integrata e musicoterapia», ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto i decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2,

comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003 con il quale la «Scuola di psicoterapia integrata e musicoterapia» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 20 giugno 2005 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 15 novembre 2011 di autorizzazione ad un ulteriore trasferimento della sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 28 luglio 2014 di autorizzazione al trasferimento della sede didattica di Roma ed alla diminuzione degli allievi da venti a dodici;

Vista la nota del 21 marzo 2019, pervenuta con prot. Miur n. 11668 del 29 marzo 2019, con la quale il predetto istituto ha comunicato la cessazione dell'attività formativa;

Visto l'art. 4, comma 4 del precitato decreto n. 509/1998, secondo cui la revoca è, comunque, disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, è revocata alla «Scuola di psicoterapia integrata e musicoterapia» l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia, adottata con decreto in data 16 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2019

Il Capo del Dipartimento: VALDITARA

19A02735

DECRETO 10 aprile 2019.

Abilitazione della Scuola di psicoterapia neoesistenziale - S.P.Es. ad istituire e ad attivare nella sede di Aversa un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con le quali la «Scuola di psicoterapia neoesistenziale - S.P.Es.» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Aversa (Caserta), via Modigliani n. 36 (già via delle Mimose), per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella riunione del 29 novembre 2018;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella seduta del 20 marzo 2019, trasmessa con nota prot. n. 1761 del 2 aprile 2019, subordinata alla trasmissione della copia autenticata del contratto di locazione e della dichiarazione del rappresentante legale sulla destinazione dei locali all'attività formativa in psicoterapia;

Visto la documentazione integrativa trasmessa dall'Istituto con nota prot. n. 11041 del 27 marzo 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia neoesistenziale - S.P.Es.» è abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Aversa (Caserta), via Modigliani n. 36 (già via delle Mimose), ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2019

Il Capo del Dipartimento: VALDITARA

19A02736

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 marzo 2019.

Disposizioni per la formazione dell'elenco degli elettori italiani residenti nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione europea, ai fini della nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali ivi istituite.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483;

Visto l'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, come modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni ai fini della nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Stati dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali istituite a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, gli Uffici consolari, entro il 24 aprile 2019, trasmettono alla cancelleria della Corte d'appello di Roma l'elenco degli elettori italiani, residenti nella circoscrizione consolare, che abbiano un livello di conoscenza della lingua italiana idoneo all'espletamento della funzione di presidente di seggio di sezione elettorale, età non superiore ai 70 anni e non abbiano presentato domanda per votare per i membri del Parlamento europeo spettanti allo Stato membro di residenza.

2. Ai fini del giudizio di idoneità di cui al primo comma dell'art. 32 sopracitato, gli Uffici consolari dovranno indicare, per ciascun nominativo, il titolo di studio, la professione, l'eventuale precedente espletamento di altro incarico di presidente o di scrutatore nonché, ove possibile, brevi informazioni sulle capacità tecnico-organizzative dell'interessato, indicando, infine, se quest'ultimo ha esplicitamente espresso il relativo gradimento.

3. Tali nominativi, ove possibile, devono essere in numero almeno triplo rispetto a quello delle sezioni elettorali istituite nell'ambito della circoscrizione consolare.

4. La cancelleria della Corte d'appello di Roma, sulla base degli elementi di cui al secondo comma, forma l'elenco degli elettori idonei all'ufficio di presidente di seggio delle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Stati dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019.

5. La nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali è effettuata dal presidente della Corte d'appello di Roma entro l'11 maggio 2019 fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al comma precedente.

6. L'elenco, unitamente al provvedimento di nomina, è trasmesso immediatamente ai rispettivi Uffici consolari, che provvederanno a darne comunicazione agli interessati, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2019

Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
MOAVERO MILANESI

Il Ministro dell'interno
SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 867

19A02817

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 febbraio 2019.

Ripartizione del Fondo di 60 milioni di euro per la riduzione della quota fissa per ricetta di prestazioni di specialistica ambulatoriale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *p)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone, che decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati;

Visti l'art. 1-*bis*, del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 2007, n. 64, l'art. 2, comma 376 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'art. 61, comma 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che hanno abolito la quota fissa sulla ricetta rispettivamente per gli anni 2007, 2008 e 2009-2011;

Visto l'art. 17, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha nuovamente disposto l'applicazione del pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da parte degli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo, già precedentemente prevista dall'art. 1, comma 796, lettera *p)*, primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
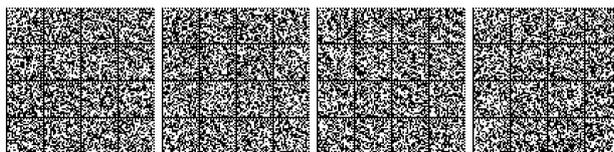
Visto l'art. 1, comma 796, lettera p-*bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale le regioni, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente 1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 ovvero 2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza;

Visto il decreto interdipartimentale del Ministero della salute - Dipartimento qualità e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del 26 luglio 2011, che fissa per le singole regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la quantificazione degli effetti della manovra connessa alla reintroduzione della quota fissa di 10 euro per ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome di adottare misure alternative aventi effetti finanziari equivalenti;

Considerato che per la stima degli effetti di manovra nelle singole regioni, sono stati presi a riferimento i dati relativi ai volumi delle ricette di prestazioni specialistiche ambulatoriali, erogate nelle singole regioni e province autonome, rilevati dal Sistema tessera sanitaria, attuativo dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto che alcune regioni si sono avvalse della possibilità di individuare misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, valutate equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo le modalità di cui al richiamato art. 1, comma 796, lettera p-*bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 1, comma 804 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'art. 1, comma 796, lettera *p)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle misure di cui alla lettera p-*bis*) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, al fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili;

Visto altresì l'art. 1, comma 805 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il quale con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma 804, privilegiando le regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta di cui all'art. 1, comma 796, lettera *p)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero delle misure di cui alla lettera p-*bis*) del medesimo comma;

Visti l'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'art. 1, comma 144 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'art. 1, comma 836 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispongono che le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono integralmente al finanziamento della propria spesa sanitaria;

Visto l'art. 1, comma 830 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che individua la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico della Regione Sicilia;

Preso atto della necessità, stabilita dal citato comma 804, di ripartire il Fondo con maggiore equità anche tutelando le regioni con un più alto tasso di incidenza di condizioni di deprivazione sociale;

Ritenuto quindi di ripartire il Fondo di cui all'art. 1, comma 804 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per una quota pari a 48 milioni di euro in rapporto alla quota d'accesso al fabbisogno sanitario *standard* per l'anno 2018 come stabilita dalla proposta di deliberazione CIPE sulla quale è stata sancita intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2018 (rep. atti n. 148/CSR);
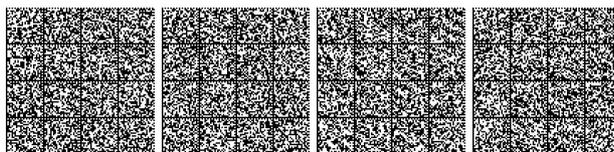
Ritenuto altresì di attribuire la somma residua di 12 milioni di euro alle regioni che hanno adottato le iniziative di cui all'art. 1, comma 805 della medesima legge n. 205 del 2017, in proporzione allo scostamento tra il gettito teorico derivante dall'applicazione della quota fissa e il gettito effettivamente introitato delle sole regioni che hanno attivato le misure alternative di cui alla lettera p-*bis*) del medesimo comma;

Ritenuto opportuno subordinare l'effettiva erogazione dei finanziamenti alla concreta approvazione da parte delle regioni di misure volte a ridurre l'onere della quota fissa sulle categorie «vulnerabili», comunque nei limiti dell'importo attribuito a ciascuna regione secondo il presente decreto, nel rispetto del principio sancito dal legislatore di conseguire una maggiore equità e di agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili;

Accertato che le regioni che hanno ampliato il numero di soggetti esentati dal pagamento della quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale o hanno adottato misure alternative ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera p-*bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono state le seguenti: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata;

Ritenuto di escludere dalla ripartizione del Fondo le regioni a statuto speciale, ad esclusione della Regione Sicilia, e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, provvedono al finanziamento integrale della propria spesa sanitaria;

Acquisiti dal Sistema tessera sanitaria i gettiti della quota fissa per ricette riferite alle prestazioni specialistiche erogate nell'anno 2016, al fine di calcolare lo scostamento tra il gettito teorico derivante dall'applicazione della quota fissa e il gettito effettivamente introitato dalle regioni che hanno attivato misure alternative, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera p-*bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 13 dicembre 2018 (rep. atti n. 224/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. Il Fondo di cui all'art. 1, comma 804 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuito alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Sicilia, in coerenza con la quota di compartecipazione statale al finanziamento derivante da quanto disposto dall'art. 1, comma 830 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per una quota pari a 48 milioni di euro in rapporto alla quota d'accesso al fabbisogno sanitario *standard* per l'anno 2018.

2. La somma di 12 milioni di euro è attribuita alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata, in rapporto allo scostamento tra il gettito teorico derivante dall'applicazione della quota fissa e il gettito effettivamente introitato, risultante dal Sistema tessera sanitaria anno 2016 come sopra riportato, delle sole regioni che hanno attivato le misure alternative di cui alla lettera p-*bis*) del medesimo comma.

3. L'effettiva erogazione dei finanziamenti è subordinata alla concreta approvazione da parte delle regioni di misure volte a ridurre l'onere della quota fissa sulle categorie «vulnerabili», comunque nei limiti dell'importo attribuito a ciascuna regione secondo il presente decreto, certificato congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

4. Le somme complessivamente attribuite alle singole regioni a statuto ordinario e alla Regione Sicilia sono riportate nella Tabella 1 allegata (colonna e) che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2019

Il Ministro della salute
GRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1 - 414

ALLEGATO
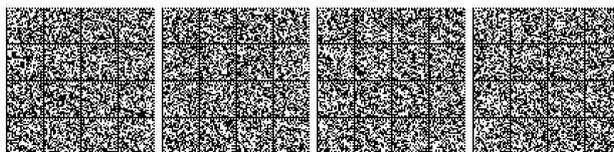
Tabella 1

Riparto quota 60 mln per superticket 80% quota accesso + correttivo 20%

Regioni	Riparto 80% delle risorse		Riparto 20% delle risorse					Totale riparto	
	Quota d'accesso riparto 2018	80% delle risorse da distribuire in proporzione alla quota d'accesso 2018	Effetto manovra su base annua a decorrere dal 2012 (stima) ex articolo 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Euro)	Quota fissa per ricetta senza misure regionali (gettito effettivo) dati TS anno 2016 (Euro)	Scostamento assoluto tra gettito stimato all'atto dell'introduzione quota fissa su ricetta specialistica e gettito effettivo risultante da dati TS 2016 solo regioni che hanno attivato il comma 796 p-bis (Euro)	Incidenza % dello scostamento tra stima e gettito per singola regione colonna (c) rispetto al totale	20% dell'importo da ripartire in proporzione alla % di scostamento tra stima e gettito effettivo (Euro)	Totale riparto (80%+20%) (Euro)	Incidenza % totale dell'importo da ripartire per singola regione
	a	b=48.000.000*a	x	y	c=(x-y)	c %	d=12.000.000*c%	e=b+d	f
Piemonte	7,40%	3.982.920	87.214.399	41.854.445	45.359.955	18,4%	2.203.701	6.186.621	10,3%
Val d'Aosta		-	2.651.694	998.060		0,0%	-	-	0,0%
Lombardia	16,53%	8.890.331	148.561.360	116.317.176	32.244.184	13,1%	1.566.504	10.456.835	17,4%
Bolzano - P. A.		-	10.594.538	0		0,0%	-	-	0,0%
Trento - P.A.		-	10.579.838	0		0,0%	-	-	0,0%
Veneto	8,11%	4.363.833	100.765.398	48.988.165	51.777.233	21,0%	2.515.469	6.879.302	11,5%
Friuli Venezia Giulia		-	24.677.717	12.600.621		0,0%	-	-	0,0%
Liguria	2,70%	1.455.203	25.206.531	15.863.160		0,0%	-	1.455.203	2,4%
Emilia Romagna	7,43%	3.997.327	91.835.120	20.747.869	71.087.251	28,8%	3.453.599	7.450.926	12,4%
Toscana	6,31%	3.394.028	62.664.907	31.566.084	31.098.823	12,6%	1.510.860	4.904.888	8,2%
Umbria	1,50%	805.113	10.900.000	2.745.634	8.154.366	3,3%	396.160	1.201.273	2,0%
Marche	2,58%	1.386.531	20.200.648	11.817.820		0,0%	-	1.386.531	2,3%
Lazio	9,67%	5.201.133	95.220.457	39.382.560		0,0%	-	5.201.133	8,7%
Abruzzo	2,20%	1.183.671	13.066.736	10.461.870		0,0%	-	1.183.671	2,0%
Molise	0,52%	279.439	3.463.140	1.657.180		0,0%	-	279.439	0,5%
Campania	9,31%	5.008.772	22.754.606	22.188.030		0,0%	-	5.008.772	8,3%
Puglia	6,64%	3.572.138	33.799.684	16.126.570		0,0%	-	3.572.138	6,0%
Basilicata	0,94%	507.108	7.280.535	0	7.280.535	2,9%	353.707	860.815	1,4%
Calabria	3,21%	1.724.291	10.652.711	6.221.100		0,0%	-	1.724.291	2,9%
Sicilia	4,18%	2.248.162	29.634.433	14.182.460		0,0%	-	2.248.162	3,7%
Sardegna		-	16.060.832	0		0,0%	-	-	0,0%
TOTALE	**89,22%**	**48.000.000**	**827.785.284**	**413.718.804**	**247.002.346**	100,0%	**12.000.000**	**60.000.000**	**100%**

19A02773
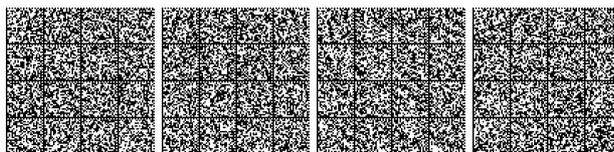
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 12 marzo 2019.

Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricole comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/92, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 90 concernente controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 273/2018 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 274/2018 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2011 recante la disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012 recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari n. 9276 del 12 giugno 2014, recante Approvazione del tariffario di analisi ICQRF;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293, recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visti in particolare i commi 5, 6 e 8 dell'art. 65 della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Ritenuto di dover adottare le disposizioni applicative di cui ai citati commi 5, 6 e 8 dell'art. 65 della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernenti la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini DOCG, DOC e IGT, degli esami organolettici per i vini DOCG e DOC e dell'attività delle commissioni di degustazione;

Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 19238 dell'8 ottobre 2018, ai fini del concerto;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 dicembre 2018;
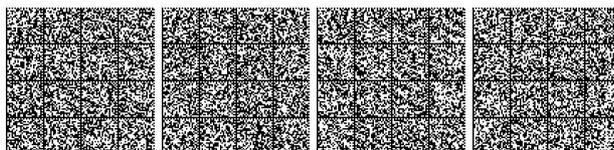
Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Allorché non sarà diversamente previsto per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto con i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle si intende:

a) «legge»: la legge 12 dicembre 2016, n. 238;

b) «Ministero» e «Ministro»: il Ministero e il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;

c) «regioni»: le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

d) «Autorità di controllo»: il Ministero, quale Autorità nazionale competente incaricata di effettuare i controlli dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 90, par. 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, e di controllare, ai sensi dell'art. 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'osservanza delle norme dell'Unione europea nel settore vitivinicolo;

e) «ICQRF»: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero, attraverso il quale si esercitano le funzioni dell'Autorità di controllo;

f) «organismo di controllo»: persona giuridica pubblica o privata a cui l'Autorità di controllo ha delegato le funzioni di controllo di cui agli articoli 64 e 65 della legge, relativamente alla verifica annuale del rispetto del disciplinare dei vini DOP e IGP, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009;

g) «DOP», «DO», «DOCG» e «DOC»: le sigle utilizzate per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine;

h) «IGP», «IG» e «IGT»: le sigle utilizzate per i prodotti vitivinicoli a indicazione geografica;

i) «SIAN»: il sistema informativo agricolo nazionale, di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, e i sistemi informativi regionali ove presenti;

l) «detentore»: l'operatore della filiera vitivinicola che detiene la partita di vino oggetto degli esami analitici e/o organolettici;

m) «registro telematico»: il registro tenuto con modalità telematiche, ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell'impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli;

n) «vigilanza»: complesso delle attività, diverse dalle funzioni di controllo di cui alla lettera *f)*, svolte dai Consorzi di tutela di cui all'art. 41 della legge;

o) «Laboratorio»: i laboratori autorizzati di cui all'art. 6 ed i laboratori pubblici che operano in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 «Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura», effettuando i controlli sulla base di determinazioni analitiche accreditate dall'Ente unico di accreditamento nazionale ACCREDIA.

Art. 2.

Art. 65 della legge - Esami analitici ed organolettici - Attività commissioni di degustazione - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative dell'art. 65, commi 5, 6 e 8, della legge, per quanto concerne:

a) l'esecuzione degli esami analitici per i vini DOP e IGP;

b) l'esecuzione degli esami organolettici e i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione per i vini DOP;

c) le operazioni di prelievo dei campioni da destinare agli esami analitici e organolettici;

d) la comunicazione dei parametri chimico-fisici attestati da parte di un laboratorio autorizzato;

e) le modalità per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica per i vini frizzanti e spumanti;

f) l'attività ed il finanziamento della commissione di degustazione di appello dei vini DOP;

g) la definizione dei limiti di tolleranza consentiti tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera *d)* e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di vigilanza da parte dell'Autorità di controllo o di altri organi di controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all'art. 41 della legge;

h) l'esecuzione degli esami organolettici dei campioni, prelevati nella fase di vigilanza dall'Autorità di controllo o dagli organi di controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all'art. 41 della legge, di vini designati con la DOP o l'IGP, pronti per il consumo e detenuti per la vendita oppure già posti in commercio, e il relativo finanziamento.

Art. 3.

Art. 65 della legge - Esami analitici ed organolettici - Attività commissioni di degustazione - Disposizioni generali

1. Ai fini della commercializzazione, dell'etichettatura e della presentazione con la DO, le relative partite di vino devono essere preventivamente sottoposte, a cura dell'organismo di controllo, ad esame analitico e ad esame organolettico, al fine di certificare la corrispondenza delle stesse partite alle caratteristiche previste dai relativi disciplinari di produzione, mediante la verifica annuale di cui all'art. 25 del reg. CE n. 607/2009, con le modalità ed i criteri stabiliti nello specifico piano dei controlli di cui all'art. 64 della legge e nel presente decreto.

2. Per le partite di vini IGT, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento CE n. 607/2009, la verifica annuale è limitata all'esame analitico ed è effettuata, a cura dell'organismo di controllo, nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti nello specifico piano dei controlli di cui all'art. 64 della legge e nel presente decreto.
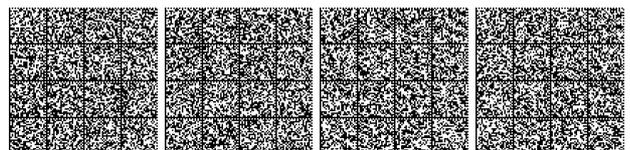
3. L'esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dall'art. 26 del reg. CE n. 607/2009 e quelli indicati negli specifici disciplinari di produzione DOCG, DOC e IGT ed è effettuato nel rispetto delle seguenti modalità e principi:

a) mediante controlli sistematici per vini DOCG;

b) mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, o controlli sistematici per vini DOC, conformemente alla scelta effettuata dal gruppo dei produttori della specifica DOC di cui all'art. 95, par. 1, del reg. UE n. 1308/2013, ivi incluso il Consorzio di tutela incaricato, o in sua assenza dalla competente regione, in sede di approvazione del relativo piano dei controlli valido per il successivo triennio;

c) mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini IGT, conformemente alla scelta effettuata dal gruppo dei produttori della specifica IGT di cui all'art. 95, par. 1, del reg. UE n. 1308/2013, ivi incluso il Consorzio di tutela incaricato, o in sua assenza dalla competente regione, in sede di approvazione del relativo piano dei controlli valido per il successivo triennio.

4. L'esame organolettico delle partite di vini DO, previo esame analitico di cui al comma 3, è effettuato da apposite commissioni di degustazione, nel rispetto delle seguenti modalità e principi:

a) mediante controlli sistematici per vini DOCG e per i vini DOC con produzione certificata pari o superiore a 10.000 ettolitri nell'anno precedente alla data di presentazione della richiesta di approvazione del piano dei controlli;

b) mediante controlli a campione o controlli sistematici per i vini DOC con produzione certificata inferiore a 10.000 ettolitri nell'anno precedente alla data di presentazione della richiesta di approvazione del piano dei controlli, conformemente alla scelta effettuata dal gruppo dei produttori della specifica DOC di cui all'art. 95, par. 1, del reg. UE n. 1308/2013, ivi incluso il Consorzio di tutela incaricato, o in sua assenza dalla competente regione, in sede di approvazione del relativo piano dei controlli valido per il successivo triennio.

5. La determinazione del campione di cui al comma 3, lettera *c)*, può essere riferita:

- ad una percentuale minima del numero totale dei detentori che sono inseriti nel sistema di controllo della specifica IGT;

- ad una percentuale minima della produzione vinicola rivendicata per la specifica IGT nell'anno cui si riferisce la verifica;

- a tutti i detentori che sono inseriti nel sistema di controllo della specifica IGT, per una percentuale minima della produzione vinicola rivendicata da ciascun detentore nell'anno cui si riferisce la verifica.

Ciascuna delle opzioni di cui ai trattini precedenti deve comunque assicurare che il campione sia rappresentativo di almeno il 10% della produzione della intera IGT rivendicata nell'anno cui si riferisce la verifica.

6. La determinazione del campione di cui al comma 3, lettera *b)*, ed al comma 4, lettera *b)*, deve essere riferita:

ad almeno il 30% del totale dei detentori che sono inseriti nel sistema di controllo della specifica DOC, o

a tutti i detentori che sono inseriti nel sistema di controllo della specifica DOC, per una percentuale minima della produzione vinicola rivendicata da ciascun detentore nell'anno cui si riferisce la verifica.

Ciascuna delle opzioni deve comunque assicurare che il campione sia rappresentativo di almeno il 30% della produzione della intera DOC rivendicata nell'anno cui si riferisce la verifica.

7. Allorché prevista in conformità ai commi 3, 4 e 6, la positiva certificazione analitica e organolettica è condizione per l'utilizzazione della denominazione e ha validità di centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini a DOC liquorosi, per le partite allo stato sfuso. Trascorsi i predetti periodi di validità, in assenza di imbottigliamento, per le relative partite sono applicabili le seguenti condizioni:

a) entro il termine di un anno a decorrere dalla data di certificazione, i vini DOCG devono essere sottoposti ad un nuova certificazione organolettica; trascorso detto termine è da ripetere sia la certificazione analitica che quella organolettica;

b) i vini a DOC devono essere sottoposti ad un nuova certificazione analitica e organolettica.

8. Conformemente all'art. 59, comma 2, e all'art. 65, comma 5, della legge, i detentori delle partite di vino immessi nel sistema di controllo dei vini DOP e IGP di cui all'art. 64 della legge, gli enti ed organismi preposti alla gestione, alla vigilanza ed ai controlli dei vini in questione, espletano le attività e le procedure stabilite nel presente decreto tramite i servizi del SIAN, sulla base degli elementi contenuti nel «registro telematico».

Art. 4.

Definizione, collocazione e identificazione della partita di vino da destinare alla certificazione analitica e organolettica

1. Per partita di vino si intende una massa omogenea di prodotto, da destinare alla verifica annuale dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione delle specifiche DO e IGT, proveniente da un unico processo di omogeneizzazione della massa stessa e contenuta:

in un unico o più recipienti;

in piccoli recipienti (botti con capacità massima di 10 ettolitri, damigiane o altri) e in bottiglie,

collocati nello stesso stabilimento. Gli stessi recipienti devono essere identificati in conformità alle disposizioni di cui al Capo IV del regolamento UE n. 274/2018 e di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 13 agosto 2012, così come inseriti nel «registro telematico».
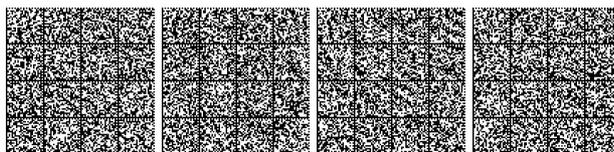
Art. 5.

Presentazione richiesta prelievo campione - Prelievo campione dalla relativa partita

1. Per le DOCG e per le DOC per le quali sono previsti esami analitici e organolettici sistematici, il detentore della partita che intende ottenere la certificazione presenta preventivamente apposita richiesta per via telematica, in conformità all'allegato 1, all'organismo di controllo, indicando gli elementi identificativi della stessa partita di cui all'art. 4, comma 1, come presenti nel «registro telematico». La richiesta è presentata non prima che la partita abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previste dal disciplinare di produzione per la relativa tipologia regolamentata.

Fatto salvo il rispetto del termine previsto per l'immissione al consumo dallo specifico disciplinare di produzione, la predetta richiesta di prelievo può essere effettuata antecedentemente all'imbottigliamento della stessa partita. Detta possibilità è esclusa per vini spumanti e frizzanti elaborati in bottiglia.

2. Ai fini degli esami analitici per i vini IGT e degli esami analitici e organolettici dei vini DOC per i quali sono previsti controlli a campione, il prelievo è disposto dall'organismo di controllo, conformemente alle condizioni e con le modalità operative stabilite nello specifico piano dei controlli.

Limitatamente ai vini atti a diventare DOC, qualora la partita non abbia raggiunto le caratteristiche organolettiche minime al consumo previste dal disciplinare, il detentore chiede all'organismo di controllo un nuovo prelievo ai soli fini dell'esame organolettico, antecedentemente alla commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo, avvalendosi della procedura di cui al comma 1.

3. Nel caso dei vini «novelli» e di altre tipologie di vini DO che, nel rispetto della normativa vigente e per ragioni commerciali, sono immessi al consumo entro un breve lasso di tempo a partire dalla vendemmia la richiesta di prelievo è presentata antecedentemente alla denuncia di produzione delle uve, dichiarando mediante autocertificazione che sono stati rispettati gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia. L'organismo di controllo, una volta verificata la regolare presa in carico sul registro telematico delle partite in questione provvede ad effettuare gli opportuni controlli.

4. Il prelievo dei campioni è programmato ed effettuato a cura dell'organismo di controllo.

5. Il campionamento di ciascuna partita è effettuato dal personale ispettivo incaricato dall'organismo di controllo, di seguito denominato «prelevatore», nel rispetto delle condizioni di cui ai successivi commi.

6. Il prelevamento del campione dalla partita, così come identificata all'art. 4, comma 1, per la quale è stata dichiarata dal detentore l'uniformità qualitativa, è effettuato a sondaggio sull'intera partita, assicurando che il campione stesso sia rappresentativo dell'intera partita.

7. Nel caso dei vini spumanti elaborati in bottiglia, qualora la porzione di prodotto da aggiungere successivamente alla sboccatura non sia tale da determinare una variazione del tipo di prodotto relazionato al tenore zuccherino residuo di cui all'allegato XIV, parte A, del regolamento CE n. 607/2009, il prelievo può essere effettuato precedentemente all'operazione di sboccatura della relativa partita, mediante il prelievo degli esemplari di campione all'uopo sboccati.

8. Qualora trattasi di campione di vino spumante o di vino frizzante prodotto in recipiente chiuso (autoclave), il prelievo può essere effettuato, anche nella fase di elaborazione, prima dell'imbottigliamento, direttamente dall'autoclave, adottando apparecchiature atte a far sì che l'operazione avvenga senza perdita di pressione.

9. Per l'espletamento delle operazioni di prelievo, il prelevatore ha diritto di accedere nei locali dove è conservata la partita di vino e preliminarmente al prelievo provvede ad identificare la partita, così come individuata all'art. 4, comma 1. A tal fine, mediante apposito riscontro con gli elementi inseriti nel «registro telematico», accerta la provenienza del prodotto, la tipologia, la sua rispondenza quantitativa, nonché l'ubicazione delle partite del vino oggetto di prelievo.

10. Qualora il prelevatore, nell'espletamento dei propri compiti, rilevi una situazione di difformità tra la consistenza e gli elementi identificativi della partita rispetto a quelli risultanti dagli elementi inseriti nel «registro telematico» sospende le operazioni di prelevamento e procede secondo quanto previsto dal piano dei controlli autorizzato.

11. Effettuati gli accertamenti di cui al comma 9, il prelevatore, in caso di vini DO provvede al prelevamento del campione in sei esemplari. Tali esemplari sono così utilizzati:

a) uno è affidato al detentore della partita;

b) uno è destinato all'esame chimico-fisico;

c) uno è destinato all'esame organolettico;

d) uno è conservato per l'eventuale esame da parte della commissione di appello;

e) due sono tenuti di riserva per almeno sei mesi da parte dell'organismo di controllo, per eventuali ulteriori esami chimico-fisici e organolettici.

12. Per il prelievo del campione ai fini dell'esame analitico dei vini IGT ed ai fini della ripetizione dell'esame organolettico dei vini DOCG e dell'espletamento del solo esame analitico o del solo esame organolettico dei vini DO, il campione è prelevato in quattro esemplari.

13. La capacità dei recipienti per i singoli esemplari del campione è compresa tra 0,375 e 1 litro; gli stessi recipienti sono chiusi ermeticamente. Per i recipienti già confezionati dal produttore-imbottigliatore si procede al prelevamento delle confezioni esistenti per numero di pezzi e volume corrispondenti.

14. Sulla chiusura di ogni recipiente è apposto un sigillo cartaceo recante la dizione: «vino DOC o DOCG o IGT - campione di controllo esente da documento di accompagnamento ai sensi della vigente normativa», completato da un'ala staccabile nella quale figurano il numero e la data del verbale di prelievo, il quantitativo della partita e le firme del prelevatore e dell'incaricato dell'azienda che assiste al prelievo. Può essere utilizzato altro dispositivo alternativo al sigillo cartaceo, a condizione che ciascun
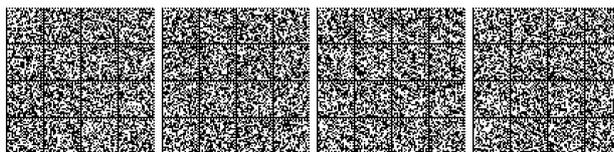
esemplare di campione sia sigillato e munito di contrassegno indelebile riportante i seguenti dati identificativi, in maniera tale da essere collegato inequivocabilmente al verbale di campionamento corrispondente: numero e data del verbale di prelievo, entità della relativa partita, eventuale codice aggiuntivo.

15. Al momento del prelievo è redatto, in duplice copia, un verbale conforme al modello di cui all'allegato 2, dal quale devono risultare i seguenti elementi:

a) numero del verbale;

b) data e ora del prelevamento;

c) nominativo del prelevatore;

d) denominazione dell'azienda e relativo indirizzo;

e) nominativo del titolare dell'azienda o di un suo fiduciario, specificatamente delegato, incaricato di presenziare al prelevamento;

f) modalità di prelevamento, specificando che le stesse hanno garantito l'uniformità qualitativa di cui al comma 6;

g) descrizione della partita di vino: quantitativo, provenienza del relativo prodotto, tipologia, recipienti;

h) dichiarazione attestante che tutti gli esemplari di campione asportati e quello lasciato in custodia sono stati sigillati con l'apposizione sulle apposite ali staccabili delle firme del prelevatore e del responsabile dell'azienda o che sono stati sigillati, contrassegnati ed identificati con un sistema alternativo in conformità al comma 14;

i) indicazione relativa al numero d'ordine del prelievo della stessa partita, indicando «primo prelievo» o «prelievo per la ripetizione dell'esame organolettico di partita DOCG» o «prelievo per partita già giudicata non idonea all'esame chimico-fisico» o «prelievo per partita già giudicata rivedibile all'esame organolettico».

16. I verbali sono sottoscritti dal prelevatore e dall'incaricato dell'azienda.

17. Delle due copie del verbale, una copia è consegnata all'azienda e la seconda copia rimane all'organismo di controllo, unitamente agli esemplari di campione.

18. I campioni sono presi in carico e conservati a cura dell'organismo di controllo.

19. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste negli specifici disciplinari di produzione, le partite di vino, dalle quali sono stati prelevati i campioni, non possono essere rimosse dal luogo e dai recipienti ove si trovano al momento del prelievo, nel periodo compreso tra il prelievo stesso e la ultimazione dell'esame analitico e organolettico o analitico, fatta eccezione per eventuali cause, relative alle operazioni di cantina o commerciali che non consentono il rispetto dei tempi per il rilascio della certificazione stabiliti nel presente decreto. In tali casi i relativi travasi o spostamenti, in ogni caso nell'ambito della zona di vinificazione delimitata dallo specifico disciplinare di produzione, sono preventivamente comunicati all'organismo di controllo ed i relativi elementi identificativi sono inseriti nel «registro telematico».

Art. 6.

Esami analitici per i vini DOP e IGP e relativo procedimento - Comunicazione dei parametri chimico-fisici attestati da parte del laboratorio autorizzato - Determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti

1. L'esame analitico dei campioni prelevati è effettuato presso il laboratorio scelto dall'organismo di controllo, tra quelli autorizzati dal Ministero ai sensi del regolamento UE n. 1308/2013, art. 146, previo accertamento della conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma ISO/IEC 17025. Detta scelta, tra i vari laboratori autorizzati, tiene in particolare conto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il laboratorio autorizzato comunica all'organismo di controllo, per i relativi campioni, l'attestazione dei parametri chimico-fisici riscontrati, con riferimento agli elementi stabiliti dall'art. 26 del regolamento CE n. 607/2009 ed a quelli indicati negli specifici disciplinari di produzione DO e IGT. L'organismo di controllo provvede ad inserire detta attestazione nel «registro telematico».

3. Fatto salvo che all'atto dell'immissione al consumo i vini spumanti e frizzanti DOP e IGP devono possedere un tenore di anidride carbonica (espresso in sovrappressione in bar a 20 °C) nel rispetto dei limiti previsti dagli specifici disciplinari, conformemente alla normativa di riferimento dell'Unione europea, al fine di tener conto delle eventuali fisiologiche perdite di sovrappressione che si possono verificare in fase di confezionamento, per quanto concerne l'esito della determinazione analitica complementare di cui all'art. 26, lettera *a) ii)*, del regolamento CE n. 607/2009, le relative partite di prodotto sono da ritenere idonee anche nel caso in cui il tenore di anidride carbonica, determinato sull'apposito campione, differisce entro un limite del 10% rispetto ai predetti limiti. Nel caso di prodotto elaborato in autoclave il tenore di CO_2 può essere rilevato direttamente sul vaso vinario mediante manometro tarato, corretto a 20 °C; il dato rilevato tiene conto della predetta tolleranza.

4. L'esito negativo dell'analisi comporta che la partita sia dichiarata non idonea e preclude il successivo esame organolettico per i vini DO. In tal caso l'organismo di controllo, entro tre giorni dalla data di ricevimento dell'attestazione dell'analisi di cui al comma 2, oltre ad inserire detta attestazione nel registro telematico, ne informa l'azienda interessata, tramite posta elettronica certificata.

5. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito negativo di cui al precedente comma 4, l'azienda interessata può richiedere all'organismo di controllo per la relativa partita un eventuale nuovo prelievo, ai fini della ripetizione dell'esame chimico-fisico, soltanto a condizione che la partita possa essere ancora oggetto di pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di vini DOP e IGP.

6. Eventuali ricorsi contro l'esito negativo dell'esame analitico di cui al comma 4 ed eventualmente di cui al comma 5, devono essere presentati entro sette giorni dal ricevimento della rispettiva comunicazione. Trascorso tale termine in assenza di ricorso, l'organismo di controllo comunica la non idoneità del prodotto alla azienda interessata che provvede alla riclassificazione in conformità alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.

7. In caso di presentazione del ricorso, l'ulteriore analisi è effettuata su un esemplare di campione di cui all'art. 5, comma 11, lettera *e)* presso un laboratorio autorizzato, diverso da quello che ha effettuato la prima analisi. In caso di esito positivo dell'analisi l'organismo di controllo provvede ad inserire la relativa attestazione nel «registro telematico». In caso di conferma dell'esito negativo, entro i termini e con le modalità di cui al comma 4, l'organismo di controllo ne dà comunicazione all'azienda interessata.

Art. 7.

Esame organolettico per i vini DOP - Commissioni di degustazione: criteri di nomina, composizione

1. Sono ammessi all'esame organolettico i campioni idonei dal punto di vista analitico ai sensi dell'art. 6.

2. L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal disciplinare di produzione della relativa DOCG o DOC.

3. L'esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione nominate dal competente organismo di controllo per le relative DO. Tali commissioni sono costituite da tecnici ed esperti degustatori scelti negli elenchi di cui all'art. 8, con i criteri di cui ai seguenti commi.

4. Ciascuna commissione di degustazione è composta dal presidente o dal relativo supplente e da quattro membri. Il presidente e almeno due membri devono essere tecnici degustatori.

5. Il presidente e il relativo supplente, il segretario e il relativo supplente sono nominati per un triennio.

6. Per ciascuna seduta di degustazione il segretario, sentito il presidente, costituisce la commissione scegliendo i componenti tra gli iscritti negli elenchi di cui all'art. 8, tenendo conto del criterio della comprovata esperienza professionale per la/le relativa/e denominazione/i ed assicurando comunque la rotazione dei componenti tra gli iscritti nei predetti elenchi.

7. Qualora i campioni da esaminare di una o più DO siano in numero esiguo, può essere nominata un'unica commissione di degustazione per due o più vini DO.

8. Qualora il livello delle produzioni dei vini DO esistenti sia esiguo e si verifichi una carenza degli iscritti agli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori di cui al successivo art. 8, tali da non consentire l'istituzione della relativa commissione di degustazione, in deroga al disposto di cui al comma 3, l'espletamento degli esami organolettici può essere affidato ad altra commissione di degustazione in ambito regionale o interregionale.

Art. 8.

Criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti

1. Presso le regioni interessate alla produzione di vini DO sono istituiti l'«Elenco dei tecnici degustatori» e l'«Elenco degli esperti degustatori». Gli iscritti a tali elenchi possono esercitare la propria attività per una o più DO ricadente sul territorio della relativa regione o, in caso di DO interregionali, delle relative regioni.

2. Le regioni possono delegare la funzione di cui al comma 1 alle competenti Camere di commercio.

3. Per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:

diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico;

diploma di enologo;

diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico;

diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico;

titoli equipollenti conseguiti all'estero;

b) esercizio dell'attività di degustazione per almeno un biennio, in modo continuativo, antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e. Con l'espressione «… in modo continuativo, …» si intende lo svolgimento di almeno cinque prove di degustazione, in date distinte, nel corso di ciascuno dei due anni.

4. Nella domanda i richiedenti dichiarano i propri dati personali e allegano:

a) autodichiarazione relativa ai titoli di studio di cui alla lettera *a)* del comma 3 del presente articolo, con l'esatta indicazione della data e dell'istituto o della università presso cui gli stessi sono stati conseguiti;

b) attestazione comprovante l'esercizio dell'attività di degustatore nei modi di cui al comma 3, lettera *b)*, rilasciata dal/i soggetto/i presso cui il tecnico degustatore ha svolto l'attività.

5. Per l'iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:

a) partecipazione a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel settore enologico ed in particolare della degustazione dei vini e superamento di esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi;

b) esercizio dell'attività di degustazione per almeno un biennio, in modo continuativo, antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e, presso aziende vitivinicole, enoteche e similari, consorzi di tutela e associazioni di cui alla lettera *a)*. Con l'espressione «… in modo continuativo, …» si intende lo svolgimento di almeno cinque prove di degustazione, in date distinte, nel corso di ciascuno dei due anni.
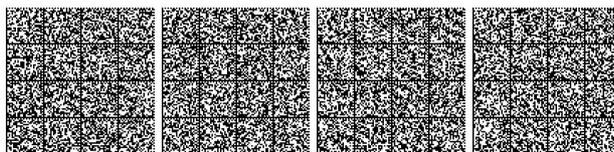
6. Per l'iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori, si osservano per analogia le disposizioni procedurali di cui al comma 4, fatto salvo che la documentazione da allegare alla domanda deve essere riferita ai requisiti di cui al comma 5.

Art. 9.

Attività commissioni degustazione - Criteri e procedure

1. Il segretario della commissione assicura il rispetto delle procedure tecniche di degustazione, predisponendo, d'intesa col presidente, il piano di attività della commissione e cura lo svolgimento di ciascuna seduta di degustazione.

2. Il segretario della commissione di degustazione esplica le seguenti funzioni:

a) cura, nell'ambito del competente organismo di controllo, la presa in carico dei campioni mediante la loro registrazione cronologica su apposito registro di carico, nonché la conservazione dei campioni stessi;

b) convoca la commissione e, in apertura di seduta, verifica il numero legale;

c) predispone la preparazione dei campioni ai fini della degustazione, attivando tutte le misure necessarie a garantire l'anonimato degli stessi;

d) assiste alle riunioni della commissione di degustazione, ne redige i relativi verbali, comunica le risultanze all'organismo di controllo.

3. La degustazione ha luogo su campioni resi anonimi dal segretario della commissione.

4. Le commissioni sono validamente costituite con la presenza del presidente e di quattro componenti. In caso di impedimento del presidente, questi è sostituito dal relativo supplente. In caso di impedimento di uno o più componenti, gli stessi sono sostituiti da altri componenti scelti con i criteri di cui all'art. 7, comma 6. Il giudizio è espresso a maggioranza. Nel caso in cui sia impossibile sostituire un componente assente, la commissione può funzionare con quattro componenti compreso il presidente. In tale fattispecie, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

5. Nel corso di una riunione non possono essere assoggettati ad esame più di venti campioni. La stessa commissione può effettuare, nell'arco di una giornata, non più di due riunioni, previo congruo intervallo tra le stesse.

6. Per ogni campione degustato è compilata apposita scheda individuale di valutazione, secondo il modello di cui all'allegato 3 al presente decreto. Dalla scheda risulta:

a) la data della riunione della commissione;

b) il giudizio espresso, che può essere di «idoneità», di «rivedibilità», o di «non idoneità»;

c) in caso di giudizio di «rivedibilità» o di «non idoneità», l'indicazione, nelle apposite sezioni, di uno o più difetti e la relativa natura;

d) la firma del presidente e del commissario.

In caso di giudizio di «rivedibilità» o di «non idoneità» è compilata una scheda riepilogativa, conforme all'allegato 3-*bis*, contenente gli elementi rilevati dalle sezioni «difetti» e «natura» delle schede individuali, da firmare da parte del presidente e del segretario della commissione.

7. Nel caso di giudizio di «idoneità» l'organismo di controllo inserisce la certificazione positiva per la relativa partita nel registro telematico.

8. Nei casi di giudizio di «rivedibilità» e di «non idoneità», la comunicazione all'interessato è effettuata dall'organismo di controllo, a mezzo posta elettronica certificata, entro cinque giorni dall'emanazione del giudizio e contiene le motivazioni tecniche del giudizio.

9. Qualora il campione risulti «rivedibile», l'interessato può richiedere, previa effettuazione delle pratiche enologiche ammesse, una nuova campionatura per il definitivo giudizio entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione. In tal caso deve essere ripetuta anche l'analisi chimico-fisica. Per il prelievo dei nuovi campioni, per l'espletamento dell'analisi chimico-fisica e dell'esame organolettico valgono gli stessi termini e condizioni previsti per la prima campionatura. In caso di nuovo giudizio di «rivedibilità», il medesimo è da considerare di «non idoneità».

10. Trascorso il termine stabilito dal comma 9, la partita per la quale non sia stata richiesta nuova campionatura è da considerare «non idonea» e l'organismo di controllo effettua entro cinque giorni la relativa comunicazione alla ditta interessata e inserisce detta attestazione di «non idoneità» nel registro telematico.

11. Qualora il campione sia giudicato «non idoneo», l'interessato può presentare ricorso alla commissione di appello di cui al successivo art. 13, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

12. Nel caso di mancato ricorso o di conferma del giudizio di «non idoneità» da parte della commissione di appello, l'interessato provvede alla riclassificazione della relativa partita di vino in conformità alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.

Art. 10.

Termini del procedimento dell'esame analitico e dell'esame organolettico

1. Il procedimento relativo all'esame analitico del campione si conclude, con il rilascio dell'idoneità chimico-fisica, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di presa in carico del campione stesso da parte del laboratorio autorizzato.

2. L'intero procedimento dell'esame analitico ed organolettico del campione si conclude, con la certificazione della relativa partita da parte dell'organismo di controllo, dalla data di ricevimento della richiesta di prelievo:

a) entro dodici giorni lavorativi per i vini novelli;
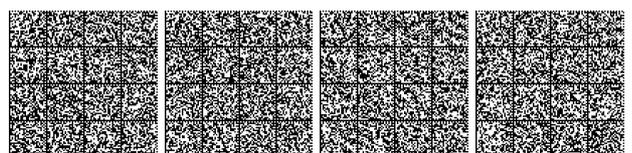
b) entro quindici giorni lavorativi per tutti gli altri vini.

3. Il procedimento relativo al solo esame organolettico dei vini DO, nei casi previsti dal presente decreto, si conclude con la certificazione della corrispondente partita da parte dell'organismo di controllo, dalla data di ricevimento della richiesta di prelievo:

a) entro sette giorni lavorativi per i vini novelli;

b) entro dieci giorni lavorativi per tutti gli altri vini.

Art. 11.

Procedimento di appello - disposizioni generali

1. Il ricorso avverso il giudizio di «non idoneità» pronunciato dalle commissioni di degustazione è proposto dall'interessato alla Commissione di appello per i vini DO, istituita presso la segreteria del Comitato nazionale vini DOP e IGP - Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - PEC saq4@pec.politicheagricole.it

2. Il ricorso, da redigere in conformità al modello di cui all'allegato 4, è depositato presso l'organismo di controllo che, entro sette giorni, lo trasmette, a spese dell'interessato, alla Commissione di appello unitamente ad un campione del vino giudicato «non idoneo», all'uopo accantonato e custodito presso il predetto organismo di controllo, trasmettendo altresì, per via telematica, copia del ricorso e la relativa documentazione di «non idoneità» e il certificato di analisi chimico-fisica, nonché il recapito di posta elettronica certificata dell'istante ai fini della comunicazione di cui all'art. 13, comma 3.

Art. 12.

Composizione e durata della Commissione di appello

1. La Commissione è composta da un presidente, da un segretario, dai rispettivi supplenti, e da quattro membri nominati dal Ministero, secondo i criteri di cui al comma 2, e dura in carica tre anni.

2. Il presidente e il relativo supplente sono scelti dal Ministero tra esperti di chiara fama nel settore vitivinicolo; il segretario e due supplenti sono designati tra i funzionari del Ministero; i quattro membri sono scelti dal segretario, per ciascuna seduta di degustazione, a rotazione nell'ambito di un elenco di dodici tecnici degustatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 3, depositato presso la segreteria del Comitato di cui all'art. 40 della legge. Detti tecnici degustatori sono designati come segue dai rispettivi enti ed organismi:

tre componenti dalla Conferenza delle regioni e province autonome;

tre componenti dal Comitato di cui all'art. 40 della legge;

tre componenti dall'Associazione enologi enotecnici italiani;

tre membri dalla Federazione nazionale dei consorzi di tutela dei vini DOP e IGP.

3. Il presidente ed i membri designati di cui al comma 2 non possono contemporaneamente essere membri delle commissioni di degustazione di primo grado. Detto incarico è incompatibile con il ruolo svolto a qualsiasi titolo presso gli «organismi di controllo» delle DOP o IGP dei vini.

Art. 13.

Compiti e funzionamento della Commissione di appello

1. La Commissione di appello esplica la propria attività con la presenza di cinque componenti compreso il presidente. Nel caso in cui sia impossibile sostituire un componente assente, la commissione può funzionare con quattro componenti compreso il presidente; in tal caso, ai fini dell'espressione del giudizio di cui al comma 2, in caso di parità prevale il giudizio del presidente.

2. Per ogni campione degustato, il presidente e i componenti della commissione di appello redigono una scheda individuale, conforme al modello riportato nell'allegato 5, sottoscritta dal presidente e dal commissario. Dalla scheda di degustazione individuale deve risultare il giudizio di «idoneità» o di «non idoneità»; in tale ultimo caso deve risultare l'indicazione, nelle apposite sezioni, di uno o più difetti e la relativa natura. Il giudizio definitivo della Commissione di appello è espresso a maggioranza. In caso di giudizio di «non idoneità» è compilata una scheda riepilogativa, conforme al modello riportato nell'allegato 5-*bis*, contenente gli elementi rilevati dalle sezioni «difetti» e «natura» delle schede individuali, da firmare da parte del presidente e del segretario della commissione.

3. L'esito del giudizio definitivo della Commissione di appello è comunicato, a cura del segretario, entro tre giorni a mezzo di posta elettronica certificata alla ditta interessata e all'organismo di controllo.

In caso di giudizio di «non idoneità», alla predetta comunicazione è allegata la scheda riepilogativa di cui al comma 2. In caso di giudizio di «idoneità» l'organismo di controllo inserisce la certificazione positiva per la relativa partita nel registro telematico.

4. Nel caso di conferma del giudizio di «non idoneità», l'interessato provvede alla riclassificazione della relativa partita di vino in conformità alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.
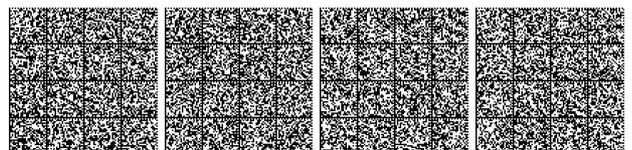
Art. 14.

Funzioni del presidente e del segretario della Commissione di appello

1. Salvo quanto stabilito agli articoli 15 e 16, il presidente ed il segretario della Commissione di appello esercitano le analoghe funzioni rispettivamente previste per il presidente e per il segretario delle commissioni di degustazione all'art. 9.

Art. 15.

Registro e verbali della Commissione di appello

1. Il registro di presa in carico dei ricorsi e dei campioni è tenuto dal competente Ufficio del Ministero ove opera la Commissione tramite i servizi del SIAN.

2. Il verbale della seduta di degustazione, oltre a contenere la data della riunione e l'individuazione dei partecipanti, riporta il giudizio conclusivo espresso per ciascun campione degustato e, in caso di «non idoneità», il relativo motivo, nonché il numero attribuito a tale campione in fase di anonimizzazione. Il verbale è sottoscritto dal segretario e dal presidente.

Art. 16.

Costi per gli esami analitici e per il funzionamento delle commissioni di degustazione e della Commissione di appello

1. I costi per il prelievo dei campioni, per l'espletamento dell'esame analitico e per il funzionamento delle commissioni di degustazione sono posti a carico dei soggetti che richiedono la certificazione delle relative partite. L'ammontare di tali costi e le modalità di pagamento al competente organismo di controllo sono stabilite per ciascuna DO o IGT nel prospetto tariffario predisposto dal medesimo organismo di controllo ed approvato dal Ministero contestualmente al piano dei controlli, in conformità alle previsioni di cui all'art. 64 della legge.

2. Ai sensi dell'art. 65, comma 7, della legge, i costi per il funzionamento della commissione di appello sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato e fissati, per singola riunione della commissione, o per due riunioni nella stessa giornata, in 1.300.00 euro.

3. La commissione si riunisce con cadenza mensile, in presenza di almeno cinque richiedenti ed al massimo dieci richiedenti per seduta di degustazione. Nella stesso giorno possono tenersi due sedute di degustazione con un intervallo di almeno un'ora tra ciascuna seduta. Il calendario annuale delle riunioni è preventivamente pubblicato sul sito internet del Ministero www.politicheagricole.it

In base alle domande pervenute, il segretario della commissione convoca la riunione. Qualora non si raggiunga il numero di cinque domande, la riunione viene posticipata al mese successivo.

4. Le domande di appello devono pervenire al Ministero, corredate delle ricevute di versamento della tariffa pro-quota stabilita, per ciascun ricorrente, in euro 260,00. Detto versamento è da effettuare sul capitolo 3584, capo 17°, dell'entrata del bilancio dello Stato.

Le richieste eventualmente eccedenti al numero di venti sono esaminate nella successiva riunione.

5. La tariffa è aggiornata almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del costo effettivo del servizio.

6. La partecipazione dei commissari alle riunioni della commissione di appello non dà luogo a compensi ed i rimborsi per i fuori sede sono relativi esclusivamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Art. 17.

Ripetizione degli esami analitici e/o organolettici in caso di assemblaggio e dolcificazione di partite DO

1. Fatte salve le limitazioni connesse all'indicazione in etichetta della menzione «riserva», della menzione «gran selezione» e dell'annata di produzione delle uve di cui all'art. 31, rispettivamente commi 3, 6 e 12, della legge e fatte salve le misure più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, in caso di assemblaggio di partite già certificate della medesima tipologia di DO, appartenenti o meno alla stessa annata, per la partita coacervata deve essere prodotta, a cura del detentore entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'assemblaggio, per via telematica, all'organismo di controllo apposita autocertificazione, corredata dall'attestazione dell'enologo di cui alla legge n. 129/1991, o di altro tecnico abilitato, responsabile del processo di assemblaggio, sulla conformità della partita assemblata ai parametri chimico - fisici stabiliti dall'art. 26 del regolamento CE n. 607/2009 e di quelli previsti dallo specifico disciplinare di produzione.

2. Fatte salve le misure più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, per le partite di vini DO che successivamente alla certificazione sono state oggetto della pratica di dolcificazione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la partita ottenuta dalla dolcificazione deve rientrare nell'ambito di uno dei tipi di prodotto relazionati al tenore zuccherino residuo previsti dallo specifico disciplinare;

b) la partita deve essere sottoposta ad un nuovo esame analitico; a tal fine può essere seguita l'analoga procedura di autocertificazione prevista al comma 1;

c) nel caso in cui l'entità della dolcificazione della partita sia tale da determinare una variazione del tipo di prodotto relazionato al tenore zuccherino residuo, tenendo conto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, la stessa partita, oltre ad essere sottoposta ad un nuovo esame analitico con le
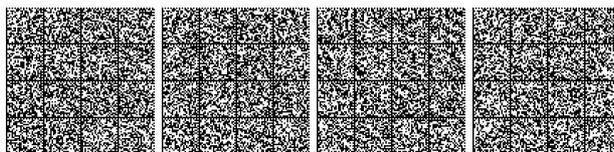
modalità di cui alla lettera *b)*, deve essere sottoposta ad un nuovo esame organolettico.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili soltanto nei casi in cui non sia scaduta la validità della certificazione, così come stabilita all'art. 3, comma 7, delle singole partite DO destinate all'assemblaggio o alla dolcificazione; altrimenti sono applicabili le ordinarie disposizioni in materia di esami analitici ed organolettici previste dal presente decreto.

Art. 18.

Campioni di vini DOP e IGP pronti per il consumo, detenuti per la vendita o posti in commercio, prelevati da parte dell'Autorità di controllo o di altri organi di controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all'art. 41 della legge - Riscontro con precedente certificazione analitica e definizione dei limiti di tolleranza dei parametri chimico-fisici, ai sensi dell'art. 65, comma 5, lettera f, della legge

1. Al fine di assicurare il riscontro fra i parametri chimico-fisici dei campioni di vini DOP e IGP pronti per il consumo, detenuti o posti in commercio, prelevati da parte dell'Autorità di controllo o di altri Organi di controllo nel settore agro-alimentare, nell'ambito della loro attività istituzionale, con i parametri della precedente certificazione analitica della relativa partita, rilasciata in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti articoli sono stabiliti i seguenti criteri e tolleranze:

a) il riscontro è effettuato con la certificazione analitica inserita nel «registro telematico»;

b) in conformità alla disposizione di etichettatura di cui all'art. 54, par. 1, comma 3, del regolamento CE n. 607/2009, sono consentite le seguenti tolleranze del titolo alcolometrico volumico effettivo:

- nella misura di ± 0,5% vol per i vini diversi da quelli di cui al successivo trattino;

- nella misura di ± 0,8% vol per i vini immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni;

- nella misura di ± 0,8 % vol per i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini frizzanti, i vini liquorosi e i vini di uve stramature;

c) per le finalità del presente decreto, le tolleranze di cui al primo e terzo trattino della lettera *b)* sono applicabili anche nei riguardi dei campioni prelevati, dalle predette Autorità di controllo, dalle partite di vino non confezionate.

2. Per i campioni di vini DOP o IGP prelevati nella fase di vigilanza da parte dei Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 41 della legge, i parametri chimico-fisici accertati sono riscontrati con i parametri minimi o massimi stabiliti dagli specifici disciplinari, fatte salve le tolleranze di cui al comma 1, lettera *b)* e fermi restando gli adempimenti connessi alla collaborazione con l'Autorità di controllo.

3. Per le partite di vini DOP o IGP che, in conformità al relativo piano dei controlli, non sono state sottoposte ad esami analitici, i parametri chimico-fisici accertati sui campioni prelevati da parte dell'Autorità di controllo o di altri organi di controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all'art. 41 della legge, sono riscontrati con i parametri minimi o massimi stabiliti dagli specifici disciplinari, fatte salve le tolleranze di cui al comma 1, lettera *b)*.

Art. 19.

Campioni di vini DOP e IGP pronti per il consumo, detenuti per la vendita o posti in commercio, prelevati da parte dell'Autorità di controllo o di altri organi di controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all'art. 41 della legge - Esecuzione degli esami organolettici e relativo finanziamento, ai sensi dell'art. 65, comma 8, della legge

1. Fatte salve le disposizioni vigenti che stabiliscono le modalità con le quali effettuare il prelevamento dei vini, anche in relazione a specifiche finalità, ciascun singolo campione di vini denominati con il nome di una DOP o di una IGP, comprende, almeno, in vista dell'esecuzione dell'esame organolettico, tre esemplari, ciascuno di volume compreso tra 0,375 e 1 litro, il primo dei quali è riservato all'esame di prima istanza, il secondo alla revisione dell'esame stesso, se richiesta dall'interessato, ed il terzo è riservato all'eventuale perizia disposta dall'Autorità giudiziaria.

2. Ai fini del comma 1, è consentito che, nel caso del prelevamento di vini confezionati, l'esemplare sia costituito da più recipienti in confezioni originali di volume nominale conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12, fino al raggiungimento del volume minimo.

3. Gli esemplari di cui al comma 1 sono rispettivamente contrassegnati con la dicitura «esemplare per l'esecuzione dell'esame organolettico di prima istanza», «esemplare a disposizione per l'eventuale esecuzione dell'esame organolettico di revisione» ed «esemplare a disposizione per l'esecuzione dell'esame organolettico eventualmente disposto dall'Autorità giudiziaria» e ne è fatta menzione nel verbale di prelevamento.

4. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, l'esame organolettico di prima istanza e, se richiesto, di revisione, dei campioni per i quali l'esito dell'esame chimico-fisico è conforme ai parametri del disciplinare, è effettuato dalle commissioni di degustazione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, nonché dell'art. 9 esclusi i commi da 7 a 12.
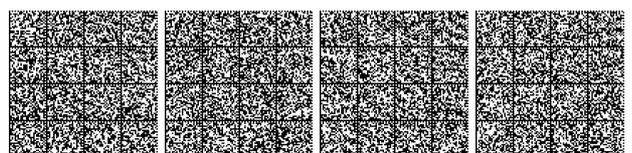
5. Le disposizioni di cui al comma 4 sono applicabili anche per i campioni di vini IGP, fatto salvo che per l'espletamento dell'esame organolettico di detti campioni sono da ritenersi autorizzate le commissioni di degustazione nominate per le DOP presenti sul medesimo territorio, in ambito regionale o interregionale.

6. Il responsabile del Laboratorio cui sono stati consegnati i campioni, prelevati dall'Autorità di controllo o di altri organi di controllo o dai consorzi di tutela, invia i campioni medesimi, se richiesto dalle stesse autorità o consorzi, alle competenti commissioni di degustazione, che li prendono in carico, curando le necessarie annotazioni sull'apposito registro previsto dall'art. 9, comma 2, lettera *a)*.

7. È consentito, nel corso di una stessa seduta di degustazione, l'esame congiunto di campioni di vini DOP e di vini IGP, purché i campioni dei vini IGP siano tutti esaminati all'inizio oppure alla fine della riunione in modo consecutivo, senza che sia alternato l'esame di campioni di vini DOP.

8. Dalla scheda di valutazione dei vini IGP risulta il giudizio della commissione di degustazione, che può essere di «idoneità» oppure di «non idoneità». Ai fini del presente articolo, nel caso dei vini DOP, il giudizio di «rivedibilità» equivale al giudizio di «non idoneità».

9. L'esito dell'esame organolettico è comunicato dalla commissione di degustazione al responsabile del Laboratorio richiedente, per il seguito di competenza.

10. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accertamenti tramite analisi di campioni, nel caso in cui l'esame organolettico di prima istanza e, se richiesto, di revisione, si concluda con un giudizio di «non idoneità», le spese di funzionamento della commissione di degustazione sono poste a carico del soggetto responsabile della partita sottoposta a prelevamento o dell'imbottigliatore, nel caso dei prodotti confezionati, nella misura determinata dal decreto n. 9276 del 12 giugno 2014, citato in premessa.

11. Il responsabile del Laboratorio, nel comunicare l'esito delle analisi al soggetto responsabile della partita sottoposta a prelevamento o all'imbottigliatore, indica che le spese di cui al comma 10 sono versate direttamente agli organismi di controllo di cui all'art. 64 della legge, previa emissione della relativa fattura.

Art. 20.

Disposizioni particolari e transitorie

1. Fatta salva la possibilità di accreditarsi al SIAN per l'utilizzo del registro telematico, per i detentori esonerati dall'obbligo della tenuta del registro telematico, ai sensi dell'art. 58, comma 2 della legge, le informazioni utili per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono acquisite dall'organismo di controllo attraverso la dichiarazione di giacenza, la dichiarazione di produzione, la documentazione di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli e altra documentazione giustificativa.

2. Gli obblighi relativi alla presentazione, tramite l'inserimento nel registro telematico, delle richieste, dichiarazioni e attestazioni di cui al presente decreto, nei tempi ivi previsti, possono essere assolti dal detentore mediante la trasmissione all'organismo di controllo della predetta documentazione, nonché delle informazioni utili per la verifica del carico e dello scarico, del documento di accompagnamento, della comunicazione di avvenuto imbottigliamento delle relative partite. Restano comunque fermi gli obblighi di aggiornamento del registro telematico nei termini di cui al decreto 20 marzo 2015, n. 293.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero effettua la verifica sull'implementazione delle disposizioni dello stesso decreto e, se del caso, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotta le misure atte a migliorare la funzionalità e l'efficienza del sistema degli esami analitici e/o organolettici dei vini DOP e IGP posto in essere. Da detta verifica e relativo provvedimento ministeriale sono escluse le disposizioni relative al finanziamento della commissione di appello di cui all'art. 16.

Art. 21.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22.

Entrata in vigore.
Abrogazione precedente norma

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° aprile 2019.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto 11 novembre 2011 richiamato in premessa.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2019

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
CENTINAIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2019
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 246
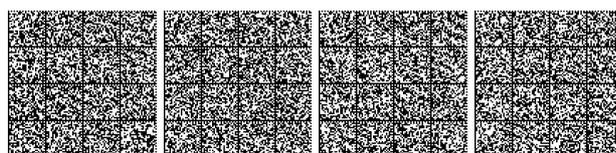
ALLEGATO *1*

All'Organismo di controllo "____________________"

PEC ______________________

OGGETTO: Richiesta prelievo campione ai fini dell'esame chimico-fisico ed organolettico vino DO

Il/La sottoscritto/a ____ nato/a a _______________________ il ____________ residente a _________________________ Via _______________________ n. _______ in qualità di responsabile incaricato dell'Azienda _______________________________ con sede nel Comune di _______________________ CAP _________ Via _____________________________________ n. ______ P.IVA/C.F ___________________________ tel. _________________ PEC ____________________________ recapito postale _______________________________ al fine di procedere alla commercializzazione e all'imbottigliamento della partita di vino DO

☐Denominazione ____

☐eventuale menzione aggiuntiva ____

per complessivi Hl ___________ annata ____________ *(non obbligatorio per i vini liquorosi, frizzanti e spumanti)*

CHIEDE

il prelievo del campione ai fini dell'esame chimico-fisico ed organolettico e comunica che il vino trovasi giacente presso il deposito dell'azienda stessa posto in ________________________________

DICHIARA

☐ Che tale partita viene sottoposta per la prima volta all'esame.
☐ Che tale partita è stata giudicata rivedibile per Hl _______ in data _________ Prot. ___________
☐ Che tale partita è costituita da:

☐Vaso vinario/autoclave unico contrassegnato N. ______ Hl _______
☐Partita di bottiglie da litri ___________ N. ______ Hl _______ Lotto n. ________
☐Partita di bottiglie da litri ___________ N. ______ Hl _______ Lotto n. ________
☐Media vasi vinari/autoclavi così contrassegnati N. ______ Hl _______
N. ______ Hl _______
N. ______ Hl _______
N. ______ Hl _______
Totale Hl ______

☐ Trattasi di vino derivato da uve provenienti dai propri vigneti, iscritti allo schedario viticolo.
☐ Trattasi di vino derivato da uve conferite dai produttori associati, provenienti dai vigneti iscritti allo schedario viticolo, identificati con i relativi codici fiscali nell'elenco allegato.
☐ Trattasi di vino acquistato dall'azienda _________________________ P.IVA __________________
☐ Trattasi di vino proveniente da uve acquistate dall'azienda/e ________________________________ codice fiscale _________________________ provenienti dai vigneti iscritti allo schedario viticolo.

SI RICHIEDE

☐ Certificato idoneità.
☐ Certificato idoneità per vendita in recipienti di capacità non superiore ai 60 litri (damigiana).
☐ Parere di conformità per l'imbottigliamento.

Data, Firma

____

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione per l'istruttoria e le verifiche necessarie (D.lgs 196/2003).

ALLEGATO *2*

ORGANISMO DI CONTROLLO “ ______________________________________”

INCARICATO PER LA DO / IGT “____”

VERBALE DI PRELIEVO CAMPIONI N° ____________

Il sottoscritto____
incaricato delle operazioni di controllo relative al rilascio dei marchi e contrassegni da parte dell’organismo di controllo “__________________” nella sua visita effettuata il giorno ____________________________________

alle ore ____________ presso l’azienda ____

nello stabilimento di ____
alla presenza del Sig. ____ responsabile/enologo/cantiniere
ha effettuato il prelievo di n° ….. bottiglie da una partita di vino atto a divenire DO / IGT
☐ Denominazione_________________________ Eventuale menzione aggiuntiva ___________________________
annata ____________ ***(non obbligatorio per i vini liquorosi, frizzanti e spumanti)***
per complessivi Hl ____________________ costituita da:

☐ Vaso vinario/autoclave unico contrassegnato	N.	Hl	
☐ Partita di bottiglie da litri ___________	N.	Hl	Lotto n.
☐ Partita di bottiglie da litri ___________	N.	Hl	Lotto n.
☐ Media vasi vinari/autoclavi così contrassegnati	N.	Hl	
	N.	Hl	
	……………..		
	N.	N.	
		Totale Hl	

Il prelievo è stato effettuato nelle forme di rito per n° ….. bottiglie della stessa forma e capacità alla presenza del Sig. _______________________________________ incaricato dell’azienda ___________________________________

suddetta che controfirma il presente verbale e che garantisce sotto la propria responsabilità che il campione di vino prelevato appartiene alla partita sopracitata.

Il prelevatore e il responsabile dell’azienda garantiscono che le modalità di prelevamento hanno assicurato l’uniformità qualitativa di cui all’articolo 5, comma 6, del presente decreto.

Dei n. 6 (o n. 4, ai sensi dell’articolo 5, comma 12) recipienti identificabili dai cartellini ad ala staccabile controfirmati dal prelevatore e dal responsabile dell’azienda, o con altro sistema identificativo di cui all’articolo 5, comma 14, del presente decreto, opportunamente sigillati dall’organismo di controllo, n. 1 viene rilasciato all’azienda stessa, gli altri cinque (o tre, ai sensi dell’articolo 5, comma 12) vengono ritirati dall’organismo di controllo ai fini degli esami
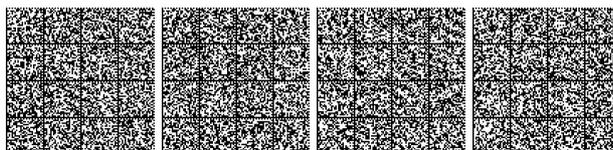
chimico-fisici ed organolettici (o del solo esame analitico dei vini IGT o della ripetizione dell'esame organolettico dei vini DOCG o del solo esame organolettico dei vini DO ai sensi dell'articolo 5, comma 12).

Il presente verbale è redatto in duplice copia, una delle quali viene rilasciata all'azienda.

Eventuali annotazioni a verbale: ______________________________

p. L'Azienda	Il Prelevatore verbalizzante
______________________	______________________________

ALLEGATO 3

SCHEDA DI VALUTAZIONE – ESAME ORGANOLETTICO DEI VINI DO

COMMISSIONE DI DEGUSTAZIONE VINO/I DO ____________________ **SEDE** ________________________

VINO ☐ DOCG ☐ DOC ____

SOTTOZONA	ANNATA	MENZIONE/I – ELABORAZIONI	CAMPIONE N°

ESAME	GIUDIZIO		DIFETTI	NATURA	OSSERVAZIONI E CAUSE (facoltativa)
ALLA VISTA	I	R per N	☐ alterazione limpidezza ☐ alterazione tonalità ☐ eccesso di colore ☐ carenza di colore ☐ difetto in CO_2 (solo spumanti o frizzanti)	☐ biologica ☐ chimico-fisica ☐ accidentale ☐ congenita	
ALL’OLFATTO	I	R per N	☐ evidenza di anomalia ☐ evidenza di squilibrio ☐ carenza di caratteri specifici ☐ carenza d’intensità ☐ evanescenza	☐ biologica ☐ chimico-fisica ☐ accidentale ☐ congenita	
AL GUSTO	I	R per N	☐ evidenza di anomalia ☐ evidenza di squilibrio ☐ carenza di caratteri specifici ☐ carenza d’intensità ☐ carenza di persistenza	☐ biologica ☐ chimico-fisica ☐ accidentale ☐ congenita	
GIUDIZIO FINALE	☐ **IDONEO**		☐ **RIVEDIBILE**	☐ **NON IDONEO**	

Osservazioni e consigli……….

RIUNIONE N°_______/anno DATA, ________________ IL PRESIDENTE _________________ IL COMMISSARIO ________________

ALLEGATO 3 BIS

SCHEDA DI VALUTAZIONE RIEPILOGATIVA – ESAME ORGANOLETTICO DEI VINI DO

COMMISSIONE DI DEGUSTAZIONE VINO/I DO ____________________ **SEDE** ________________________

VINO ☐ DOCG ☐ DOC ____

SOTTOZONA	ANNATA	MENZIONE/I – ELABORAZIONI	CAMPIONE N°

ESAME	GIUDIZIO		DIFETTI	NATURA	OSSERVAZIONI E CAUSE (facoltativa)
ALLA VISTA	I	R per N	☐ alterazione limpidezza ☐ alterazione tonalità ☐ eccesso di colore ☐ carenza di colore ☐ difetto in CO_2 (solo spumanti o frizzanti)	☐ biologica ☐ chimico-fisica ☐ accidentale ☐ congenita	
ALL' OLFATTO	I	R per N	☐ evidenza di anomalia ☐ evidenza di squilibrio ☐ carenza di caratteri specifici ☐ carenza d'intensità ☐ evanescenza	☐ biologica ☐ chimico-fisica ☐ accidentale ☐ congenita	
AL GUSTO	I	R per N	☐ evidenza di anomalia ☐ evidenza di squilibrio ☐ carenza di caratteri specifici ☐ carenza d'intensità ☐ carenza di persistenza	☐ biologica ☐ chimico-fisica ☐ accidentale ☐ congenita	
GIUDIZIO FINALE	☐ **IDONEO**		☐ **RIVEDIBILE**		☐ **NON IDONEO**

Osservazioni e consigli………

RIUNIONE N°_______/anno DATA, _________________ IL PRESIDENTE __________________ IL SEGRETARIO _________________

ALLEGATO *4*

Schema di domanda per ricorso alla Commissione di Appello dei vini DOCG e DOC

Al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo
Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
Ufficio PQAI IV –
Commissione di Appello dei Vini DOCG e DOC

Per il tramite dell'Organismo di Controllo……….

OGGETTO: **Legge 238/2016, articolo 65 comma 4.**
DM…………., Art…………………….
Presentazione di ricorso alla Commissione di appello per i vini DOCG e DOC.

Il sottoscritto, cognome __________ nome __________, nato a ……. il GG/MM/AAAA, residente a _______ in Via ……, n.00, C.F.: XXXXX0000X000X, in qualità di legale rappresentante/proprietario della Ditta/Società/Azienda …………, con sede nel Comune di ………, via……, n. …., e-mail certificata (PEC) ……@.............

CHIEDE

ai sensi dell'articolo ………, comma ……, del DM………….. di presentare ricorso alla Commissione di Appello per gli esami organolettici dei vini DOCG e DOC, per il campione di vino atto a DOCG/DOC………. di hl……, prelevato con verbale n……… risultato NON IDONEO alla Commissione di degustazione della DOCG/DOC n…. del --/--/---- e comunicato con nota n. __ del __/__/____,

A tale scopo allega la seguente documentazione:

- Copia ricevuta di versamento di € ……. per il funzionamento della Commissione di Appello dei vini DOCG e DOC

Luogo__________, data__________

Firma_________________

ALLEGATO 5

SCHEDA DI VALUTAZIONE – ESAME ORGANOLETTICO DEI VINI DO

COMMISSIONE DI DEGUSTAZIONE DI APPELLO VINI DO - SEDE ________________________

VINO ☐ DOCG ☐ DOC ____

SOTTOZONA	ANNATA	MENZIONE/I – ELABORAZIONI	CAMPIONE N°

ESAME	GIUDIZIO		DIFETTI	NATURA	OSSERVAZIONI E CAUSE (facoltativa)
ALLA VISTA	I	N	☐ alterazione limpidezza ☐ alterazione tonalità ☐ eccesso di colore ☐ carenza di colore ☐ difetto in CO_2 (solo spumanti o frizzanti)	☐ biologica ☐ chimico-fisica ☐ accidentale ☐ congenita	
ALL' OLFATTO	I	N	☐ evidenza di anomalia ☐ evidenza di squilibrio ☐ carenza di caratteri specifici ☐ carenza d'intensità ☐ evanescenza	☐ biologica ☐ chimico-fisica ☐ accidentale ☐ congenita	
AL GUSTO	I	N	☐ evidenza di anomalia ☐ evidenza di squilibrio ☐ carenza di caratteri specifici ☐ carenza d'intensità ☐ carenza di persistenza	☐ biologica ☐ chimico-fisica ☐ accidentale ☐ congenita	
GIUDIZIO FINALE	☐ **IDONEO**		☐ **NON IDONEO**		

RIUNIONE N°_______/anno DATA, ________________ IL PRESIDENTE _________________ IL COMMISSARIO _________________

SCHEDA DI VALUTAZIONE RIEPILOGATIVA – ESAME ORGANOLETTICO DEI VINI DO **ALLEGATO 5 BIS**

COMMISSIONE DI DEGUSTAZIONE DI APPELLO VINI DO - SEDE ______________________

VINO ☐ DOCG ☐ DOC ____

SOTTOZONA	ANNATA	MENZIONE/I – ELABORAZIONI	CAMPIONE N°

ESAME	GIUDIZIO		DIFETTI	NATURA	OSSERVAZIONI E CAUSE (facoltativa)
ALLA VISTA	I	N	☐ alterazione limpidezza ☐ alterazione tonalità ☐ eccesso di colore ☐ carenza di colore ☐ difetto in CO_2 (solo spumanti o frizzanti)	☐ biologica ☐ chimico-fisica ☐ accidentale ☐ congenita	
ALL' OLFATTO	I	N	☐ evidenza di anomalia ☐ evidenza di squilibrio ☐ carenza di caratteri specifici ☐ carenza d'intensità ☐ evanescenza	☐ biologica ☐ chimico-fisica ☐ accidentale ☐ congenita	
AL GUSTO	I	N	☐ evidenza di anomalia ☐ evidenza di squilibrio ☐ carenza di caratteri specifici ☐ carenza d'intensità ☐ carenza di persistenza	☐ biologica ☐ chimico-fisica ☐ accidentale ☐ congenita	
GIUDIZIO FINALE	☐ **IDONEO**		☐ **NON IDONEO**		

RIUNIONE N°_______/anno DATA, ________________ IL PRESIDENTE _________________ IL SEGRETARIO ________________

19A02748

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 aprile 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Loette», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 632/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione IP n. 818 del 5 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2018, con la quale la società Medifarm S.R. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale LOETTE, confezione avente A.I.C. n. 046345017, e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione IP n. 764 del 20 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre

2018, con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Loette», confezione avente A.I.C. n. 046345029, e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 8 gennaio 2019 con la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Loette» relativamente alle confezioni aventi A.I.C. nn. 046345017 e 046345029;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 5 marzo 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Loette» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

0,1 mg+0,02 mg 63 compresse rivestite - A.I.C. n. 046345017 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

0,1 mg+0,02 mg 21 compresse rivestite - A.I.C. n. 046345029 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Loette» è la seguente:

per la confezione avente A.I.C. n. 046345017: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR);

per la confezione avente A.I.C. n. 046345029: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 aprile 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02697

DETERMINA 2 aprile 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobral» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/633/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 577 del 31 luglio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 28 settembre 2018 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Tobral» e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 23 gennaio 2019 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Tobral» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 043317027;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 marzo 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRAL nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione: «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml;

A.I.C. n. 043317027 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tobral» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 aprile 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02643

DETERMINA 2 aprile 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Medrol» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 634/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 787 del 28 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 300 del 28 dicembre 2018 - Supplemento Ordinario n. 60 - con la quale la società Pricetag S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Medrol» (metilprednisolone) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 7 febbraio 2019 con la quale la società Pricetag S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Medrol» (metilprednisolone) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 046753012;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 marzo 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MEDROL (metilprednisolone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 4 mg 30 compresse;

A.I.C. n. 046753012 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data

di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Medrol» (metilprednisolone) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Medrol» (metilprednisolone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 aprile 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02644

DETERMINA 2 aprile 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Norlevo» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 635/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 753 del 20 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2018 con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Norlevo» e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 8 gennaio 2019 con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Norlevo» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 046980013;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 marzo 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NORLEVO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 1,5 mg compresse - 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 046980013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Norlevo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 aprile 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02645

DETERMINA 2 aprile 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Muscoril» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 636/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 745 del 14 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2018 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Muscoril» e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 7 febbraio 2019 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Muscoril» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 042906026;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 marzo 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MUSCORIL nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione: «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 042906026 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Muscoril» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 aprile 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02646

DETERMINA 2 aprile 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Treosulfan Tillomed» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/637/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AAM/AIC/52 dell'8 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2018 con la quale la società Tillomed Laboratories LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Treosulfan Tillomed» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 18 settembre 2018 con la quale la società Tillomed Laboratories LTD ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe H del medicinale «Treosulfan Tillomed» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 045918024;
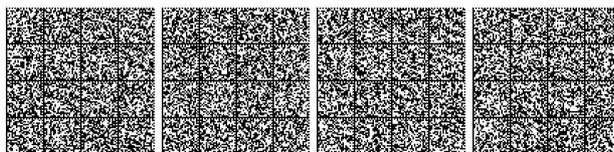
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 gennaio 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TREOSULFAN TILLOMED nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «5 g polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 045918024 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Treosulfan Tillomed» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Treosulfan Tillomed» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 aprile 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02647

DETERMINA 2 aprile 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Medrol» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 638/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 781 del 27 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 290 del 14 dicembre 2018 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Medrol» (metilprednisolone) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 7 febbraio 2019 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Medrol» (metilprednisolone) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 046752010;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 marzo 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MEDROL (metilprednisolone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «4 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 046752010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Medrol» (metilprednisolone) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Medrol» (metilprednisolone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 aprile 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02648

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 novembre 2018.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: integrazione al piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga. Progetto di monitoraggio dello spettro radioelettrico. (Delibera n. 83/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la dotazione complessiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 59.810 milioni di euro, risulta determinata come segue:

un importo pari a 43.848 milioni di euro, inizialmente iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810 milioni di euro individuata dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione ulteriore stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che le disponibilità residue dello stesso FSC, già determinate in 339,194 milioni di euro dalla delibera di questo Comitato n. 26 del 2018, risultano ora pari a 9,194 milioni di euro, al netto della attribuzione di 300 milioni di euro per il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 22 e all'art. 26, comma 3, lettera *l)* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», nonché dell'odierna assegnazione disposta con la delibera n. 69 per un importo di 30 milioni di euro destinato ad integrare il Piano operativo «Agricoltura»;

Viste le proprie delibere n. 65 del 2015, come modificata dalla delibera n. 6 del 2016, e n. 71 del 2017, con le quali sono stati assegnati, per la realizzazione del Piano di investimenti per la diffusione della Banda ultra larga (BUL) di competenza del Ministero dello sviluppo economico, complessivi 3,5 miliardi di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020, di cui un importo di 100 milioni di euro destinato ad iniziative di sostegno allo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione, i cui ambiti sono stati successivamente individuati con le delibere n. 105 del 2017 e n. 61 del 2018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale, tra l'altro, è stata nominata Ministro senza portafoglio la senatrice Barbara Lezzi;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 2018 con il quale allo stesso Ministro è stato conferito l'incarico per il Sud e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra le quali quelle di cui al sopra citato art. 7, comma 26 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e le funzioni di cui al richiamato art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;

Vista la nota del Ministro per il Sud, prot. n. 1196-P del 28 novembre 2018, con la quale è stata trasmessa la nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di assegnazione di un importo complessivo di 9 milioni di euro, a valere sulle residue disponibilità del Fondo per lo
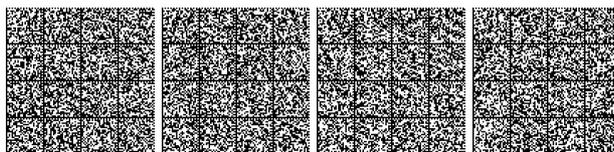
sviluppo e la coesione 2014-2020, in favore di un progetto, presentato dal Ministero dello sviluppo economico e allegato alla proposta, volto alla realizzazione di una rete nazionale automatica di «radiomonitoring», per l'analisi e il monitoraggio automatico e continuo dell'utilizzo dello spettro radioelettrico;

Tenuto conto che, come specificato nella predetta nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione e dalla successiva nota del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico n. 25528 del 28 novembre 2018, il progetto per il quale è proposta l'assegnazione costituisce, *ratione materiae*, integrazione del Piano stralcio banda ultra larga, di cui alle richiamate delibere di questo Comitato n. 65 del 2015 e successive;

Tenuto conto, altresì, che alla luce della assegnazione proposta di 9 milioni di euro, il profilo finanziario indicato al punto 4 della delibera n. 71 del 2017 sopra richiamata risulta rimodulato come segue: 300 milioni per l'anno 2016, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 309 milioni di euro per l'anno 2021;

Udita in seduta l'illustrazione della proposta da parte del Ministro per il Sud e, successivamente, l'intervento del Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, il quale ha precisato che le risorse di cui è richiesta l'assegnazione sono da riferirsi all'annualità 2021 e che, al fine di consentire l'avvio - già a partire dagli anni 2019 e 2020 - degli interventi ricompresi nel progetto proposto, il Ministero dello sviluppo economico procederà alla rimodulazione degli interventi programmati nell'ambito del Piano banda ultra larga, di cui il progetto costituisce integrazione;

Acquisito sulla proposta l'assenso di tutti i Ministri e Sottosegretari presenti;

Delibera:

1. Ad integrazione del Piano stralcio «Banda ultra larga», di cui alle delibere di questo Comitato n. 65 del 2015 e successive, citate in premessa, viene approvato il progetto, presentato dal Ministero dello sviluppo economico, volto alla realizzazione di una rete nazionale automatica di «radiomonitoring», per l'analisi e al monitoraggio automatico e continuo dell'utilizzo dello spettro radioelettrico.

2. Al citato progetto, che viene allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, viene assegnato un importo pari a 9 milioni di euro, a valere sulle disponibilità residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

Di tale assegnazione si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

3. Alla luce dell'assegnazione disposta dalla presente delibera, il profilo finanziario indicato al punto 4 della richiamata delibera n. 71 del 2017 viene rimodulato come segue: 300 milioni per l'anno 2016, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 309 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Il Ministero dello sviluppo economico riferisce a questo Comitato - annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta - sull'attuazione degli interventi oggetto della presente assegnazione.

Roma, 28 novembre 2018

Il vice Presidente: TRIA

Il Segretario: GIORGETTI

Registrata alla Corte dei conti l'11 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-287

ALLEGATO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ TERRITORIALI

DIVISIONE II - Affari generali e giuridici

PROGETTO TECNICO E PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il management dello spettro radioelettrico.

La gestione dello spettro radioelettrico sì compone di una serie di procedure tecniche ed amministrative che hanno lo scopo di far lavorare nel modo più efficiente i servizi di radiocomunicazioni, impresa sempre più impegnativa al crescere vorticoso del numero e dei tipi dì servizi radio e considerato, come tutti sanno, che lo spettro radioelettrico è una risorsa limitata. Un ruolo fondamentale nel processo di management dello spettro radio è assegnato all'attività di radio monitoring che, se efficacemente svolta, consente di fare operare in modo ottimale servizi radio in assenza di interferenze dannose, volute o involontarie. L'efficienza dell'intero system management dello spettro radioelettrico dipende quindi sempre più, dalla qualità del radio monitoring.

Radio monitoring.

Il monitoraggio non è utile solamente come strumento tecnico nel campo delle misure dei parametri di trasmissione delle stazioni radio operanti sul territorio e nel certificare le caratteristiche elettromagnetiche dei siti, ma costituisce anche uno degli stadi nel processo di assegnazione delle frequenze e degli obiettivi correlati a tali assegnazioni (es. lo sviluppo di, nuovi. servizi). L'uso dei dati acquisiti attraverso dei calcoli teorici di copertura elettromagnetica ed il radio monitoring, consentono di ottimizzare la distribuzione delle frequenze tenendo conto della reale occupazione dello spettro radioelettrico. Di seguito gli obiettivi che si propone il radio monitoring:

attuazione delle misure e del controllo riguardanti i parametri di emissione di determinati apparati radioelettrici, valutazione della conformità dei parametri dei segnali radio all'uso consentito dello spettro radioelettrico e ai valori fissati dalla legge e dai regolamenti internazionali sottoscritti dall'Italia;

identificazione e ricognizione delle sorgenti radioelettriche cosiddette non collaborative comprendenti apparati radio non autorizzati e abusivi che producono le interferenze che vengono rilevate dai sistemi di monitoraggio;

radiogoniometria e radiolocalizzazione delle sorgenti abusive e delle sorgenti origine di interferenze radio;

regolare sorveglianza radio di frequenze usate per la trasmissione di segnali di emergenza e pericolo;

determinazione dell'intensità di occupazione dello spettro radio elettrico in determinati intervalli di frequenza o canali come risultato della funzione di sorveglianza svolta;
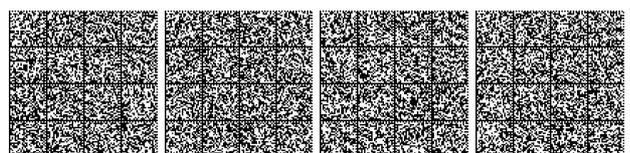
miglioramento della *performance* di registrazione e di analisi dei dati derivati dalla sorveglianza e dalle misure, tramite aggiornamento di un data base delle frequenze radio.

L'aggiornamento dei sistemi di radio monitoring come elemento fondamentale per una efficiente gestione dello spettro radioelettrico.

Ai giorni nostri, nuovi sistemi di radiocomunicazione e nuove tecnologie di comunicazioni radio, vengono implementati con sempre maggiore frequenza. Questo significa che il ruolo del radio monitoring non può essere sottovalutato. Vi sono parecchie ragioni per questo: un numero sempre crescente di apparati per radio comunicazioni, una grande diversità di radio interferenze con varie caratteristiche e altrettante modalità di presentazione. È ben noto come nelle grandi città esistano scenari elettromagnetici di particolare complessità e come il rapido progresso nel campo delle comunicazioni mobili renda ancora più difficile il processo di identificazione delle sorgenti di interferenza, principalmente perché la maggior parte delle apparecchiature di radio monitoring in uso non sono in grado di competere con i recenti sviluppi e innovazioni nel campo delle tecnologie delle radiocomunicazioni.

Le summenzionate circostanze impongono di rafforzare le misure nel campo del controllo dello spettro radio elettrico e di incentivare il rinnovo del parco delle apparecchiature dedicate al radio monitoring, seguendo le evoluzioni tecniche e introducendo nuovi sistemi ed apparecchiature di alta qualità. Questo significa che un efficiente adeguamento dei sistemi di monitoraggio è fondamentale per operare con successo nel campo della tecnica di sorveglianza dello spettro.

Gestione tecnica dello spettro radio.

Il compito di svolgere l'attività di radio monitoring è affidato al Ministero dello sviluppo economico. In particolare sul territorio nazionale la competenza è affidata alla Direzione generale per le attività territoriali attraverso le proprie strutture tecniche dedicate, i cosiddetti Centri di controllo delle emissioni radioelettriche, facenti capo ai 15 Ispettorati territoriali presenti sul tutto il territorio nazionale. L'attribuzione dei diversi servizi radio nelle diverse bande di frequenza è riportato nel Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, piano elaborato dalla Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico in seguito ad accordi internazionali definiti in ambito ITU-R (International Telecommunication Union - settore radio). Il provvedimento in parola determina le frequenze attribuite ai diversi servizi, precisando che le indicazioni contenute nel Piano stesso determinano le frequenze su cui possono operare le apparecchiature radio; nel contempo, le operazioni di radiomonitoring consentono la supervisione dello spettro radio elettrico, sia per ragioni di prevenzione di eventuali interferenze, sia per identificare le sorgenti interferenti.

Il ruolo del radio monitoring.

Nelle nazioni sviluppate, da tempo, viene svolta l'attività di radio monitoring. Il suo ruolo, con il tempo, è divenuto via via più importante di pari passo con l'evolversi delle telecomunicazioni. Questo è confermato dal fatto che l'ITU (International Telecommunication Union) pone particolare attenzione allo sviluppo del radio monitoring. La situazione in Italia, come in altre nazioni, si è fatta più critica con l'introduzione delle nuove tecnologie di tipo digitale: nella telefonia mobile, LTE e UMTS, con la prospettiva a medio termine di un'ulteriore significativa evoluzione alle cosiddette Reti SG. Nel campo della radiodiffusione televisiva terrestre, la ormai quasi certa evoluzione dello standard attuale da DVB-T a DVB-T2, porterà all'uso di nuovi e più performanti Codificatori televisivi digitali, all'incremento della qualità dei segnali audio-video, con l'implementazione stabile dello standard HD (High Definition) e UHD (Ultra High Definition) o 4K. Analogamente, nel settore della radiodiffusione sonora, è prevista la migrazione delle attuali stazioni radio analogiche che operano in FM, al nuovo standard DAB. In ogni caso si assiste, ed in futuro la tendenza sarà ancora maggiore, ad un proliferare di tutte quelle tecnologie radio digitali che permettono o permetteranno un accesso alla rete Internet wireless a larga o larghissima banda con velocità di trasmissione dati nell'ordine dei Gb/s. In questo quadro così affollato e complesso dal punto di vista radioelettrico i gruppi tecnici operativi, addetti ai compiti di radio monitoring. devono essere dotati di apparati di misura professionali e all'avanguardia.

Detta dotazione garantirebbe la determinazione e la localizzazione delle sorgenti interferenti nocive ed il monitoraggio continuativo e pervasivo dello spettro radio. Questi servizi assicurerebbero un'efficace fruizione da parte dei concessionari delle bande di frequenza assegnate. Funzionalità di una rete di radio monitoring.

Precedentemente si è cercato di descrivere la situazione attuale del monitoraggio delle radio frequenze e del ruolo fondamentale giocato dal radio monitoring per una efficiente gestione dello spettro radioelettrico, ma anche la complessità e la densità di servizi radio presenti sul territorio.

I compiti tecnici di radio monitoring sono attualmente svolti da centri di monitoraggio, per lo più presidiati, e da automezzi attrezzati a laboratorio mobile per il radio monitoring. Nell'ambito della pianificazione e del processo di modernizzazione delle strutture operanti sul territorio nel campo del monitoraggio radio, assume notevole importanza la creazione di una rete dedicata al monitoraggio dello spettro radioelettrico.

Obiettivi della rete di radio monitoraggio.

L'idea di attuare il controllo dello spettro radioelettrico nasce dall'esigenza di assicurare un'efficace azione di controllo, di acquisire importanti informazioni e di una più corretta pianificazione dello spettro radio, con particolare riferimento alla bande di frequenze 20 MHz ÷ 6 GHz (banda VHF-UHF-UHF dello spettro radioelettrico), molto utilizzate da applicazioni e servizi radio privati e di utilità pubblica. Il sistema sarebbe estendibile anche al campo delle microonde con $f_{max.}$ =26,5 GHz (o superiore). Indubbiamente le risposte che una rete di monitoring può dare, nel caso di situazioni complesse, difficilmente indagabili con rilievi istantanei o con modelli di calcolo, sono più efficaci perché consentono un rilievo continuo su lungo periodo che meglio consente di descrivere il fenomeno.

Gli obiettivi della rete di monitoraggio possono essere così riassunti:

riduzione di circa il 40% delle ore del personale che attualmente effettua tali controlli attraverso ricognizioni e misure effettuate con mezzi mobili. Il dimezzamento dei relativi costi si otterrebbe con una rete di radio monitoring che coprisse circa l'80% del territorio nazionale;

recupero del tempo di trasferta del personale sui luoghi di misura. Personale che può essere utilizzato per la raccolta e l'analisi dei dati ricevuti dalla rete di monitoring;

protezione delle radiocomunicazioni, considerato che sarà possibile eseguire rilevazioni anche continue su lunghi periodi di tempi per tenere sotto controllo una o più sorgenti;

analisi della variabilità temporale dell'andamento del segnale di una sorgente. Ciò riveste un ruolo di primaria importanza per acquisire un'ampia e completa conoscenza dei regimi di esercizio delle stazioni radio base e degli impianti di diffusione radiotelevisiva;

analisi di situazioni complesse, nelle quali solo un monitoraggio di durata adeguata può fornire informazioni esaustive sul parametro oggetto di controllo;

monitoraggio di aree estese. Un numero limitato di stazioni remote di monitoraggio, collocate in posizioni strategiche, può essere in grado di tenere sotto controllo un gran numero di impianti distribuiti su vaste aree;

ottimizzazione del controllo e della pianificazione degli interventi programmati e cadenzati;

controllo di singoli impianti.

Architettura della rete.

L'architettura da conferire alla rete deve essere modulare, espandibile e modificabile in qualsiasi momento, scegliendo le migliori soluzioni tra i vari dispositivi presenti sul mercato. La rete deve essere costituita da dispositivi intelligenti che mettano a disposizione del sistema tutta una serie di informazioni sfruttando un'ampia gamma di canali trasmissivi: doppino twistato, fibre ottiche, radiofrequenza Il costo di esercizio deve essere limitato e commisurato alle reali esigenze di manutenzione e di aggiornamento.

Di seguito è stata descritta una possibile struttura della rete di monitoraggio con Stazioni remote di misura distribuite sul territorio. Le informazioni raccolte sono inviate al sistema centrale del nodo provinciale che provvede al controllo dell'operatività delle stazioni remote (che coprono ciascuna una porzione di territorio) e alla elaborazione, presentazione, archiviazione permanente dei dati rilevati. Ogni Centro di controllo provinciale riporta i dati validati al Centro di coordinamento regionale che provvede, a sua volta, a trasmetterle al livello nazionale per le elaborazioni statistiche (architettura distribuita).
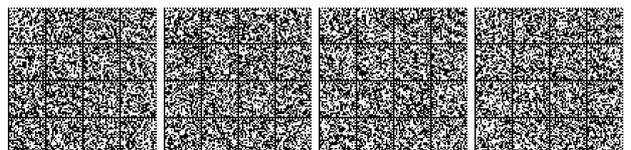
Automatizzazione e gestione remota del processo di monitoraggio.

La modalità operativa in «automatico» è considerata come una delle soluzione di misura più efficaci, disponibili, per le stazioni della rete di radio monitoring. Poiché alcune procedure di misura richiedono l'esecuzione di routine, che sono parte di molte procedure (task), la strumentazione deve avere la possibilità di interrompere alcune misure per eseguirne altre, a cui l'operatore assegna lo status di priorità. L'automazione dei processi e la gestione remota semplifica ed incrementa l'efficienza degli obiettivi di questa Amministrazione nell'ambito del monitoraggio dello spettro radioelettrico. Gli apparati, gestiti da un software dedicato, consentono la ripetizione delle misure su base anche giornaliera in modo preciso e veloce consentendo anche una più opportuna allocazione delle risorse umane da dedicare al raggiungimento di altri eventuali obiettivi.

L'efficienza del monitoraggio radio viene notevolmente incrementata quando si riesce a collegare fra loro più stazioni di radio monitoring. La rete assicura la possibilità di compiere delle procedure di monitoraggio complesse e difficoltose e di risolvere il problema del tempo di applicazione del personale presso le stazioni medesime, poiché l'attività delle stazioni della rete può proseguire ininterrotta nell'arco delle 24 ore. L'accesso remoto consente agli operatori di utilizzare le risorse della rete da qualsiasi stazione facente parte del network. Questo significa che un operatore specializzato, con un'appropriata autorizzazione, può accedere in modo remoto a tutte le risorse della rete, realizzando le attività richieste ed eseguendo le opportune misure. Quando si pianificano e si sviluppano contemporaneamente più sistemi di radio monitoraggio, la creazione di una rete che colleghi le varie stazioni di monitoring, e quindi ne faccia condividere le risorse, deve essere considerato come un prerequisito essenziale.

Centro coordinamento nazionale - Primo livello di rete.

Il C.C.N. svolge le funzioni necessarie al fine di assicurare la funzionalità della rete nazionale, con possibilità di accesso ai dati. Inoltre:

coordina i centri regionali, in termini di guida, per quanto riguarda gli strumenti e le metodologie per la rilevazione e l'uniformazione del trattamento dati;

attua le direttive per la gestione operativa della rete sul territorio;

predispone i piani di monitoraggio regionali;

predispone la documentazione informativa sull'attività di monitoraggio;

dispone le campagne di misura per la pianificazione dei nuovi servizi radio;

aggiorna l'archivio nazionale delle frequenze e degli utilizzatori radio.

Centro coordinamento regionale - Secondo livello di rete.

Il C.C.R. svolge le funzioni necessarie al fine di assicurare la funzionalità della rete regionale responsabile della qualità dei dati contenuti nell'archivio, controllandone la correttezza e la completezza.

Inoltre:

regola il livello di accesso degli archivi dalle altri sedi regionali e nazionale definendo specifici privilegi e livelli di priorità;

definisce i piani di taratura periodica degli strumenti;

pianifica gli interventi evolutivi/migliorativi del sistema;

definisce con il Centro di coordinamento nazionale i piani di monitoraggio;

effettua elaborazioni statistiche sui dati validati;

assicura la manutenzione ordinaria del materiale di rete;

individua le aree da monitorare e ne definisce i piani di attuazione/implementazione della rete.

Centro controllo provinciale - Terzo livello di rete.

Il Centro di controllo provinciale svolge le funzioni necessarie ad assicurare il funzionamento dei sistemi remoti di misura distribuiti sul proprio territorio. Ha il compito di garantire l'integrità fisica dei dati dell'archivio predisponendo le procedure per il backup periodico.

Inoltre:

attua i piani di monitoraggio;

provvede all'analisi, raccolta e archiviazione dei dati di monitoraggio provenienti dai sistemi remoti;

valida i dati grezzi rilevati dai sistemi di misura;

cura la manutenzione ordinaria dei sistemi;

invia al C.C.R. i rapporti di monitoraggio.

Apparecchiature e sistemi per il radio monitoring.

Nel pianificare la struttura di una rete di monitoraggio e delle stazioni di monitoraggio bisogna tener conto di due fattori principali:

il grado di copertura territoriale che si vuole ottenere;

le prestazioni in termini di gamma di misure effettuabili e di task eseguibili dalle singole stazioni;

il grado di scalabilità della rete.

Iniziando dall'ultima caratteristica, è chiaro che l'implementazione di una rete nazionale di radio monitoring costituisce un investimento finanziario rilevante e che, quindi, la realizzazione di una rete completa su scala nazionale non può essere affrontata in un'unica soluzione. La realizzazione deve procedere necessariamente a passi successivi, che di volta in volta costituiscano un incremento della copertura della rete ed un'aumentata versatilità e potenzialità delle singole stazioni che la costituiscono. La rete, fin da subito, deve possedere spiccate caratteristiche di scalabilità che consentano un agevole e non traumatico passaggio durante la varie fasi di sviluppo. Inoltre, le nuove realizzazioni devono essere integrate con le realizzazioni già esistenti (v. ad es. le reti attive presso gli Ispettorati territoriali Calabria, Sicilia, Liguria, Veneto e Friuli V.G.). Per la copertura del 75% del territorio regionale sono state previste almeno due stazioni di radio monitoring per regione, elevate a tre per molte regioni con condizioni orografiche particolari come: Liguria, Sicilia, Lazio. Considerando le stazioni di radio monitoring remotizzate o remotizzabili già esistenti, si può prevedere che l'obiettivo di copertura del 75-80% del territorio nazionale possa essere raggiunto con l'attivazione di una rete dotata di trenta nuove stazioni di monitoring dislocate opportunamente sul territorio nazionale.

La realizzazione dí una rete di radio monitoraggio nazionale, cosi come prospettata, si pone in linea con gli standard ITU e in primo piano rispetto alle altre nazioni europee. Si riportano di seguito, a titolo di esempio, i dati relativi ad alcune nazioni europee:

Slovenia: 12 stazioni fisse e remotate, 4 Radiogoniometri TDOA fissi su Lubjana;

Ungheria: 14 stazioni fisse, alcune di esse sono remotate;

Regno Unito: 24 stazioni gran parte remotate. Diversi carrelli mobili con sistemi DF TDOA;

Olanda: 20 stazioni fisse;

Spagna: 93 stazioni fisse di cui 62 remotate e 31 installate presso dipendenze;

Grecia: 10 stazioni fisse, con previsione di un notevole investimento nei prossimi anni, utilizzando finanziamenti europei, per l'aggiornamento e potenziamento della struttura;

Germania: 8 stazioni fino a 40 GHz e DF da 2 MHz ÷ 3 GHz;

Bosnia Erzegovina: 11 stazioni fisse e remotate.

Il primo passo realizzativo potrà essere ottenuto con l'implementazione, nel corso dell'anno 2019, delle prime stazioni integrate con quanto già esistente. La scelta di quali stazioni adeguare ed integrare sarà evidentemente compiuta valutando attentamente caratteristiche orografiche e raggio di copertura dei Centri di controllo già operanti. Negli anni successivi andrebbero realizzate le ulteriori stazioni di controllo sempre sulla base delle considerazione già compiute.
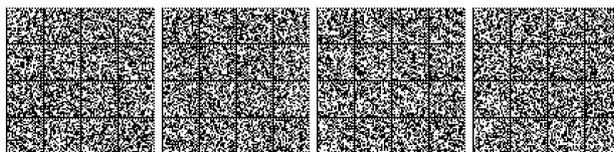
Per quanto riguarda il primo punto di pianificazione vi è da sottolineare che le prestazioni che si richiedono ad un sistema di radio monitoring sono quelle di identificare, estrarre e collezionare i parametri radioelettrici dei segnali presenti nello spettro radioelettrico. Attualmente i servizi radio possono, in linea generale, dividersi in servizi analogici (radio AM e FM, Ponti radio uso pubblico e privato) e digitali (DVB-T, DAB+, GSM, UMTS, LTE WiFi, WiMax, ecc.). Partendo da questa divisione, si può osservare come la maggior parte di apparecchiature in possesso degli uffici tecnici locali sia più che sufficiente ad eseguire task di monitoring in gamma VHF-UHF, nel caso di segnali analogici, mentre risulta limitata con i segnali digitali. Un'altra prestazione richiesta è quella dell'estensione in frequenza del sistema, ossia della capacità di analizzare segnali nelle gamme VHF e UHF o anche nella gamma SHF. Da questo punto di vista vi sono sistemi che svolgono i servizi di monitoring in gamma VHF-UHF e sistemi con estensione nella gamma SHF (fino a 26,5 *GHz)*.

Possono inoltre essere richiesti particolari lavori al sistema di monitoring fra cui ricordiamo:

analisi approfondita di segnali digitali tali da richiedere apparati specializzati per tale tipi di analisi;

attività di radio goniometria e radiolocalizzazioni di sorgenti radio. Questa attività viene svolta da apparati specifici: radiogoniometri a larga banda molto sofisticati ed altrettanto costosi.

Struttura e costi della stazione di radio monitoring di rete.

Per le considerazioni fatte nel precedente paragrafo, si è ipotizzata, a titolo d'esempio, una configurazione standard per le stazioni di radio monitoring di rete:

Ricevitore di sorveglianza e misura ITU-compliant da 10 KHz a 6 GHz;

Sistema d'antenna così costituito:

una antenna omnidirezionale AntennaVHF/UHF Coaxial Dipole freq. 20÷1300 MHz;

una antenna log-periodica 80÷1300 MHz;

una antenna log-periodica 400÷6000 MHZ;

una antenna a Loop per le bande LF-MF e HF;

supporto per le antenne sopra indicate, rotore azimutale e polarizzatore, sistemi di commutazione e linea di trasmissione a bassa perdita fino a 6 GHz,

una Work station e relativi accessori;

software di gestione «Postazione remota» con le seguenti prestazioni:

data administration, grafica, configurazione, direct measurement mode, standard software interfaces, driver per il rotatore e commutatore d'antenna, driver per il ricevitore di misura modulo di AUDIO/RECORD/REPLAY;

controllore remoto per la postazione remota comprendente teleswitch, router, ecc.;

collegamento da e verso rete intranet/internet costituita da connessione di tipo XDSL con larghezza di banda simmetrica di 3 MB/s_2 con la possibilità di uso di almeno un indirizzo IP statico pubblico e abilitazione di tutte le porte TCP e UDP necessarie al funzionamento del sistema;

postazione di controllo costituita:

una Workstation da fornire con software installato e completamente configurato;

software di gestione (da fornire ed installare) per «Postazione fissa» composto da data administration, cartografia, configurazione, direct measurement mode, drivers per antenne usate, standard software interfaces;

software aggiuntivo composto da Modulo interattivo, per implementare la modalità interattiva con cui vengono riportate tutte le funzionalità della postazione remota (Ricevitore, scelta dell'antenna, posizionamento antenne ecc.), Modulo misura automatica, per il funzionamento automatico (in assenza di operatore) del sistema, con la possibilità quindi di compiere, a seguito di programmazione, campagne di misure in automatico, i cui risultati siano processati e gestiti dal Modulo di valutazione, per le necessita di elaborazione e conservazione dei parametri di misura radioelettrici compiuti dalla stazione remota;

fornitura di un router radio a tecnologia LTE per il controllo della postazione al di fuori dei collegamenti di rete.

Sono state individuate quindi tre tipologie di stazione per implementare il sistema nazionale. In particolare, è stata prevista l'inclusione nel progetto di sistemi semi stazionari o mobili (stazioni carrellate) integrati nel sistema di monitoraggio delle stazioni fisse, utili anche per la sorveglianza delle onde millimetriche oltre i 6 GHz. Alcune stazioni saranno inoltre dotate di dispositivi radiogoniometrici.

Di seguito, nel dettaglio, il costo stimato per tipo di stazione:

STAZIONE FISSA CON RICEVITORE DI MISURA - TIPO I
Sistema di antenne su descritto e relative strutture di sostegno
Ricevitore di sorveglianza e misura da 20 MHz a 6 GH
Workstation completa di sistema operativo e software per il controllo locale e remoto della postazione
Lavori di approntamento elettrico e trasferimento dati
Costo stimato € 200.000

STAZIONE FISSA CON RICEVITORE RADIOGONIOMETRICO - TIPO 2
Sistema di antenne su descritto completo di antenne radiogoniometriche e relative strutture di sostegno
Ricevitore di sorveglianza e misura da 20 MHz a 6 GHz
Opzione Radiogoniometrica completa d'antenna
Workstation completa di sistema operativo e software per il controllo locale e remoto della postazione
Lavori di approntamento elettrico e trasferimento dati
Costo stimato € 350.000

STAZIONE CARRELLATA CON RICEVITORE DI MISURA - TIPO 3
Carrello completo
Sistemi di antenne compresa antenna di radiogoniometria
Ricevitore di sorveglianza e misura e radiogoniometria da 20 MHz a 26.5 GHz
Workstation completa di sistema operativo e software per il controllo locale e remoto
Costo stimato € 500.000

Le stazioni individuate sul territorio, nazionale, per il più completo ed efficace controllo dello spettro radioelettrico, sono le seguenti:

1. sedici nuove Tipo 1, di cui:

tredici nelle Regioni Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia;

tre nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia Toscana e Lazio;

per un costo complessivo di € 3.200.000;

2. quattordici nuove Tipo 2, di cui:

dodici nelle Regioni Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia;

due nelle Regioni Marche e Piemonte;

per un costo complessivo di € 4.900.000;

3. sei Carrellate Tipo 3;

per un costo complessivo di € 3.000.000.

Stante la complessa natura orografica del territorio nazionale e tenuto conto della necessità di incrementare, verso l'alto, il range di frequenza delle gamme da analizzare, si stima di utilizzare queste stazioni di tipo «semi-stazionario», che saranno dotate di capacità operative fino alla frequenza di 26,5 GHz, per l'analisi e controllo dello spettro RF, e fino a 8,5 GHz per la radiogoniometria.

L'uso di tali sistemi, installati su carrelli di facile trasporto e installazione, permetterà quindi di raccogliere ulteriori informazioni nelle zone non coperte dalla rete di sistemi fissi, consentendo, anche, di compiere attività di studio e osservazione nel range di frequenza 6÷26,5 GHz non coperto dai sistemi fissi. Si consideri, inoltre, che il facile dispiegamento degli stessi permetterà un loro efficace utilizzo nel corso dei cosiddetti «eventi speciali» con la possibilità di allestire specifiche reti di radiogoniometria a copertura delle zone in cui detti «eventi speciali» si svolgono.

Oltre a quanto sopra indicato si prevede altresì l'aggiornamento tecnologico di ulteriori dieci stazioni già esistenti, per un costo complessivo di € 1.000.000,00, presenti sull'intero territorio nazionale.

Costi aggregati.

In considerazione della complessità del progetto per la cui realizzazione si renderà necessario procedere attraverso una gara d'appalto, una parte del budget dovrà essere destinata alla stipula di una convenzione con un ente in house con comprovata esperienza nel settore.

Alla luce di quanto sopra, il costo complessivo del progetto per la realizzazione delle stazioni è di € 12.100.000 a cui bisogna aggiungere un contratto di manutenzione per la gestione dell'intera rete a sistema ultimato (a partire dal 2021), nonché, in considerazione di quanto immediatamente sopra espresso, gli oneri relativi alla stipula della convenzione per una spesa complessiva pari a € 900.000.

Per quanto riguarda i tempi, considerando che si tratta di fondi da inserire in LB 2019, si ritiene di poter stipulare la convenzione a gennaio/febbraio 2019 per poi pubblicare il bando entro il terzo/quarto mese dell'anno.

In considerazione di quanto sopra espresso quindi il costo complessivo ammonta a € 13.000.000.

Nel triennio 2019-2021, il fabbisogno risulta così ripartito:

2019	2020	2021
€ 4.700.000,00	€ 4.300.000,00	€ 4.000.000,00

La programmazione degli interventi sarà la seguente:

2019 aggiornamento delle dieci stazioni già presenti per € 1.000.000,00, tre stazioni radiomonitoring carrellate per € 1.500.000,00, quattro stazioni fisse con ricevitore di misura tipo 1, per € 800.000,00 e tre stazioni fisse con ricevitore radiogoniometrico tipo 2, per € 1,050.000,00; € 350.000 per la stipula della convenzione;

2020-2021 realizzazione di ulteriori tre stazioni carrellate e delle restanti stazioni di tipo 1 e 2, dando priorità ai sistemi da realizzare nei capoluoghi di regione, nonché a partire dal 2021, gli oneri collegati al contratto di manutenzione per la gestione dell'intera rete.

Impatto economico dell'investimento.

Tenuto conto che una rete di monitoraggio come quella progettata consentirà di lavorare sia da «remoto», sia in modalità automatica, che su allarme e di raccogliere informazioni e dati sull'occupazione spettrale in modo continuativo nelle 24 ore, ne deriverà un più razionale impiego delle risorse umane, che potranno essere in parte liberate per altre attività tra cui quelle in conto terzi che potranno avere un notevole impulso, a seguito dell'offerta di nuovi servizi agli operatori del settore.

A - Maggiori introiti annui da attività che generano entrate (conto terzi, sanzioni, contributi) derivanti da un impiego più efficiente delle risorse umane	€ 1.029.150,00
Totale introiti	€ 1.029.150,00
B - Risparmio annuo spese correnti di funzionamento (carburante e manutenzione automezzi) derivante dal minor uso dei laboratori mobili	
Totale risparmi	€ 159.000,00

L'impatto economico generato dall'investimento ammonta ad € 1.188.150,00 annui.

Si ritiene opportuno evidenziare che nella fase di avviamento e di graduale realizzazione della rete di radiomonitoring, come per tutti gli investimenti, il fabbisogno di risorse finanziarie ed umane sarà elevato.

Nel momento in cui la rete sarà a regime, alla fine del triennio e quindi a partire dal quarto anno, si realizzerà tuttavia un impiego più efficiente delle risorse umane in organico, derivante dalla diversa distribuzione del numero di totale di ore lavorate del personale sia tecnico che amministrativo della DGAT a favore delle attività che generano introiti (conto terzi, sanzioni e contributi).

Conclusioni.

Un moderno progetto di sistema di monitoring contribuirà ad un più efficiente impiego del personale tecnico e amministrativo, adibito ai controlli e alla pianificazione dello spettro radioelettrico, che negli ultimi anni si è fortemente ridotto nel numero a seguito dei pensionamenti e della quasi assenza di turnover ed inoltre, la possibilità di avere l'accesso remoto alle risorse di rete, cambierà il modo di lavorare del personale specializzato nel radio monitoring. Nel medio termine, la rete nazionale, consentirà un impiego di minori risorse umane, implementando il lavoro da remoto, che potranno essere in parte liberate per l'attività in conto terzi. La rete, che a regime sarà formata da circa cinquanta stazioni di radio monitoring, con implementate capacità di misura e accessibili da tutti gli operatori autorizzati, potrà prevedere un primo livello di coordinamento regionale (presso le sedi degli Ispettorati) per le attività di monitoring e l'aggiornamento degli archivi regionali e un secondo livello dì coordinamento nazionale, con compiti di aggiornamento degli archivi nazionali e di pianificazione e verifica sul territorio dei nuovi servizi radio. I centri regionali potranno svolgere l'attività di controllo di occupazione dello spettro (nella rispettiva area di competenza), misure dei parametri dei trasmettitori e altri task, cosi come il centro nazionale. Da sottolineare, inoltre, come il concetto di rete renda possibile a tutti i centri, sia nazionale che regionali, l'accesso a tutte le risorse disponibili, stessa opportunità offerta, anche in modo temporaneo, attraverso i mezzi mobili attrezzati per il radio monitoring, che possono all'occorrenza integrarsi nella rete di stazioni fisse ed accedere alle risorse condivise. In tal modo il servizio di radio monitoring italiano si adegua agli standard europei e mondiali.

Per quanto sopra esposto si chiede l'attribuzione di fondi pari a 13 mln euro su risorse del fondo per lo sviluppo e coesione 2014/2020, nel rispetto delle tradizionali quote di riparto del fondo stesso volte ad assegnare almeno l'80% delle risorse alle aree del Sud del Paese.

Qualora non fosse possibile disporre dell'intero importo previsto, si propone in via subordinata, al fine di consentire l'avvio della realizzazione del progetto, un parziale finanziamento, anche correlato alle prime due annualità (tot. 9 mln euro), in rapporto alla capienza dei fondi disponibili.

19A02772
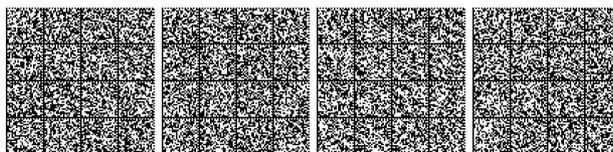
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Reddy»

Estratto determina AAM/PPA n. 240/2019 del 18 marzo 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dr Reddy's Laboratories (UK) Limited, con sede in 6 Riverview Road, HU17 OLD - Beverley - East Yorkshire, Gran Bretagna (GB).

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/152.

Medicinale: IMATINIB REDDY.

Confezioni:

A.I.C. n. 043566013 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043566025 - «100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043566037 - «400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL.

alla società:

Dr. Reddy's S.r.l., con sede in piazza Santa Maria Beltrade, 1, 20123 Milano, codice fiscale n. 01650760505.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla Società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02698

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina Dr. Reddy's».

Estratto determina AAM/PPA n. 241/2019 del 18 marzo 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dr Reddy's Laboratories (UK) Limited, con sede in 6 Riverview Road, HU17 OLD - Beverley - East Yorkshire, Gran Bretagna (GB).

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/164.

Medicinale: ABACAVIR E LAMIVUDINA DR. REDDY'S.

Confezione A.I.C. n. 044980011 - «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

alla società:

Dr. Reddy's S.r.l., con sede in piazza Santa Maria Beltrade, 1, 20123 Milano, codice fiscale n. 01650760505.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02699

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Espranor»

Estratto determina AAM/PPA n. 280 del 26 marzo 2019

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato alla società Martindale Pharmaceuticals Limited, con sede legale Bampton Road, Harold Hill, Romford, Essex, RM3 8UG, Regno Unito (UK).

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/185.

Medicinale: ESPRANOR.

Confezioni A.I.C. n.:

045657018 - «2 mg liofilizzato orale» 7 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria Pvc/Opa/Al/Opa/Pvc/Al/Pet/Carta;

045657020 - «2 mg liofilizzato orale» 28 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria Pvc/Opa/Al/Opa/Pvc/Al/Pet/Carta;

045657032 - «8 mg liofilizzato orale» 7 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria Pvc/Opa/Al/Opa/Pvc/Al/Pet/Carta;

045657044 - «8 mg liofilizzato orale» 28 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria Pvc/Opa/Al/Opa/Pvc/Al/Pet/Carta;

è ora trasferita alla società Ethypharm S.A., con sede legale in 194, Bureaux de la Colline, Bâtiment D 92213, Saint-Cloud Cedex, Francia (FR).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02700

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2019, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2018 e 2019 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2015=100)		
2018 Marzo	101,7	0,7	2,1
Aprile	101,7	0,4	2,1
Maggio	102,0	0,9	2,3
Giugno	102,2	1,2	2,3
Luglio	102,5	1,5	2,5
Agosto	102,9	1,5	2,7
Settembre	102,4	1,3	2,4
Ottobre	102,4	1,5	2,4
Novembre	102,2	1,4	2,2
Dicembre	102,1	1,0	1,8
2018 *Media*	*102,1*		
2019 Gennaio	102,2	0,7	1,6
Febbraio	102,3	0,8	1,3
Marzo	102,5	0,8	1,5

19A02774

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Surolan», sospensione oleosa per uso topico per cani e gatti.

Estratto decreto n. 38 del 13 marzo 2019

1. La società Programmi sanitari integrati Srl, via G. Lanza 3 - 20121 Milano, P.I. 12489730155, è autorizzata all'importazione parallela dalla Polonia del veterinario SUROLAN sospensione oleosa per uso topico per cani e gatti flacone da 15 ml, di cui all'autorizzazione di autorizzazione n. 68/94, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Confezione da commercializzare: «Surolan» sospensione oleosa per uso topico per cani e gatti flacone da 15 ml.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105381014.

Forma farmaceutica: sospensione oleosa per uso topico.

Principi attivi: 1 ml di sospensione contiene:

principio attivo:

miconazolo nitrato 23 mg;

polimixina B solfato 0,5293 mg;

prednisolone acetato 5 mg;

eccipienti: silice precipitata; paraffina liquida.

Medicinale importato, composizione quali-quantitativa acquisita dalla Polonia.

1. *Qualitative and quantitative composition in terms of active ingredients and excipients*:

1 ml contains:

Name of active substance(s):

miconazolo nitrato 23 mg;

polimixina B solfato 0,5293 mg;

prednisolone acetato 5 mg.

Name of excipient (s):

silice colloidale anidra;

paraffina liquida.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: «Surolan», nei cani e nei gatti, è indicato nel trattamento delle otiti esterne e delle dermatiti sostenute da:

Lieviti e miceti:

Microsporum spp.

Trichophyton spp.

Candida spp.

Malassezia pachydermatis

Batteri gram-positivi:

Staphylococcus spp. (specie sensibili)

Streptococcus spp. (specie sensibili)

Batteri gram-negativi:

Pseudomonas spp. (specie sensibili)

Escherichia coli

Acari dell'orecchio:

Otodectes cynotis

«Surolan» ha inoltre attività antiinfiammatoria ed antipruriginosa.

Modalità di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

La società Programmi sanitari integrati Srl, via G. Lanza 3 - 20121 Milano, P.I. 12489730155 è autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale veterinario «Surolan» sospensione oleosa per uso topico per cani e gatti flacone da 15 ml, di cui all'autorizzazione n. 105381014 citata all'art. 1, comma 1, presso le seguenti officine di produzione: PB Beltracchini s.r.l., viale S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI).

19A02701
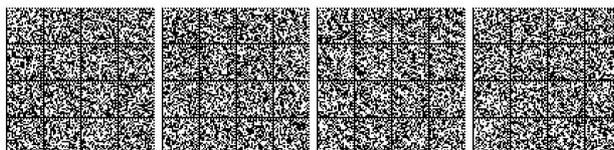
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Con decreto n. 49 del 29 marzo 2019, è revocata, su rinuncia della ditta Norbrook Newry BT35 6QQ Northen Ireland, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Nome Prodotto (Product Name)	Autorizzazioni Immissione Commercio (Licence No.)
Biofast LA	**101125019 (Flacone da 100 ml) 101125021 (Flacone da 250 ml) 101125033 (6 Flaconi da 250 ml) 101125045 (Flacone da 500 ml)**
Norocarp 20/50/100mg Flavoured Tablets for Dogs	**20mg: 104247010 (Scatole da 20 compresse) 104247022 (Scatole da 100 compresse) 104247034 (Scatole da 200 compresse) 104247046 (Scatole da 500 compresse) 50mg: 104247059 (Scatole da 20 compresse) 104247061 (Scatole da 100 compresse) 104247073 (Scatole da 200 compresse) 104247085 (Scatole da 500 compresse) 100mg: 104247097 (Scatole da 20 compresse) 104247109 (Scatole da 25 compresse) 104247111 (Scatole da 100 compresse) 104247123 (Scatole da 200 compresse)**
Norocarp 100mg Tablets	**104092059 (2 blister da 10 compresse ciascuno)**
Profenacarp 100mg Tablets	**104091018 (Tubo da 14 compresse) 104091020 (Tubo da 30 compresse) 104091032 (Tubo da 100 compresse) 104091044 (Scatola da 10 compresse in blister da 10 compresse) 104091057 (Scatola da 20 compresse in blister da 10 compresse) 104091069 (Scatola da 30 compresse in blister da 10 compresse) 104091071 (Scatola da 50 compresse in blister da 10 compresse) 104091083 (Scatola da 60 compresse in blister da 10 compresse) 104091095 (Scatola da 70 compresse in blister da 10 compresse) 104091107 (Scatola da 100 compresse in blister da 10 compresse)**

	104091119 (Scatola da 140 compresse in blister da 10 compresse) **104091121 (Scatola da 180 compresse in blister da 10 compresse)** **104091133 (Scatola da 200 compresse in blister da 10 compresse)** **104091145 (Scatola da 250 compresse in blister da 10 compresse)** **104091158 (Scatola da 280 compresse in blister da 10 compresse)** **104091160 (Scatola da 300 compresse in blister da 10 compresse)** **104091172 (Scatola da 500 compresse in blister da 10 compresse)** **104091184 (Scatola da 1000 compresse in blister da 10 compresse)**
Norocarp 20/50mg Tablets	**20mg:** **103679015 (Tubo da 100 compresse)** **103679027 (Scatola da 100 compresse in blister da 10 compresse)** **103679092 (Scatola da 20 compresse in blister da 10 compresse)** **50mg:** **103679039 (Tubo da 100 compresse)** **103679054 (Tubo da 500 compresse)** **103679041 (Scatola da 100 compresse in blister da 10 compresse)** **103679080 (Scatola da 500 compresse in blister da 10 compresse)** **103679104 (Scatola da 20 compresse in blister da 10 compresse)**
Insecinor 10 mg/ml Spot-On Solution for Cattle and Sheep	**104630013 (Flacone da 250 ml)** **104630025 (Flacone da 500 ml)** **104630037 (1 L backpack)** **104630049 (2.5 L backpack)**
Baymec Drench 0.8 mg/ml Oral Solution for Sheep	**103819013 (Tanica da 1 litro)** **103819025 (Tanica da 2,5 litri)** **103819037 (Tanica da 5 litri)** **103819049 (Confezione con 2 taniche da 5 litri)** **103819052 (Contenitore a zainetto da 1 litro)**
Boroflox Solution for Injection for Cattle and Pigs	**104450010 (Flacone in vetro da 20 ml)** **104450022 (Flacone in vetro da 50 ml)** **104450046 (Flacone in vetro da 100 ml** **104450059 (Flacone in vetro da 250 ml** **104450061 (Flacone in vetro da 500 ml)** **104450034 (Flacone in plastica da 60 ml)** **104450073 (Flacone in plastica da 100 ml)** **104450085 (Flacone in plastica da 250 ml)** **104450097 (Flacone in plastica da 500 ml)**
Norflunix Injection for Pigs	**103994012 (Flacone da 50 ml)** **103994024 (Flacone da 100 ml)** **103994036 (Flacone da 250 ml)**
Marbodex Ear Drops for Dogs	**104752011 (Flacone da 10ml)**

	104752023 (Flacone da 20ml) **104752035 (Flacone da 30ml)**
Norotic Ear Drops for Dogs	**104756010 (Flacone da 10ml)** **104756022 (Flacone da 20ml)** **104756034 (Flacone da 30ml)**
Noroclav Chewable Tablets 50/250/500mg	**50mg:** **104396/015 (2 blister da 10 compresse)** **104396/181 (5 blister da 10 compresse)** **104396/027 (10 blister da 10 compresse)** **104396/039 (20 blister da 10 compresse)** **104396/041 (25 blister da 10 compresse)** **104396/054 (50 blister da 10 compresse)** **250mg:** **104396/066 (4 blister da 5 compresse)** **104396/078 (10 blister da 5 compresse)** **104396/080 (40 blister da 5 compresse)** **104396/092 (50 blister da 5 compresse)** **104396/179 (100 blister da 5 compresse)** **500mg:** **104396/104 (2 blister da 5 compresse)** **104396/116 (4 blister da 5 compresse)** **104396/128 (10 blister da 5 compresse)** **104396/130 (20 blister da 5 compresse)** **104396/142 (40 blister da 5 compresse)** **104396/155 (50 blister da 5 compresse)** **104396/167 (100 blister da 5 compresse)**
Noroclav 50/250mg Tablets	**50mg:** **103673012 (Tubo da 100 compresse)** **103673024 (Tubo da 500 compresse)** **103673036 (2 blister da 10 compresse)** **103673048 (10 blister da 10 compresse)** **103673051 (50 blister da 10 compresse)** **250mg:** **103673063 (Tubo da 100 compresse)** **103673075 (Tubo da 250 compresse)** **103673087 (4 blister da 5 compresse)** **103673099 (10 blister da 5 compresse)** **103673101 (50 blister da 5 compresse)**
Noroclav 500mg Tablets	**103954018 (Scatola da 10 compresse)** **103954020 (Scatola da 20 compresse)** **103954032 (Scatola da 25 compresse)** **103954044 (Scatola da 100 compresse)**
Trimlac Intramammary Suspension	**102715012 (Confezione da 24 siringhe)** **102715024 (Confezione da 120 siringhe)**

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02702

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ulcergold», pasta orale per cavalli.

Con decreto n. 50 del 4 aprile 2019, è revocata, su rinuncia della ditta Norbrook Newry BT35 6QQ Northen Ireland, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.

Nome prodotto (Product Name): Ulcergold 370 mg/g pasta orale per cavalli.

Autorizzazioni immissione commercio (Licence No.):

A.I.C. n. 104543018;

A.I.C. n. 104543020;

A.I.C. n. 104543032.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02703

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Endogard», compresse per cani di taglia grande e gigante.

Estratto provvedimento n. 180 del 26 marzo 2019

Medicinale veterinario: ENDOGARD compresse per cani di taglia grande e gigante.

Confezioni: tutte. A.I.C. n. 104173.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia.

Oggetto del provvedimento: numero di procedura europea: IE/V/0539/IB/013/G.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la seguente modifica: B.II.b.2.c.2 - Aggiunta del sito responsabile per il rilascio dei lotti di fabbricazione, compreso il controllo dei lotti; il nuovo sito viene di seguito indicato:

KRKA-Farma d.o.o., - V. Holjevca 20/E - 10450 Jastrebarsko, Croatia.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue: foglietto illustrativo, punto 1.

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: KRKA, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia.

Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

KRKA - FARMA d.o.o., - V. Holjevca 20/E - 10450 Jastrebarsko, Croatia.

Virbac S.A., - 1ere Avenue, 2065M, LID - 06516 Carros Cedex, France.

KRKA, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia.

Informazioni da apporre sull'imballaggio esterno, punto 15.

15. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e fabbricante responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: KRKA, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Virbac S.A., 1ere Avenue, 2065M, LID, 06516 Carros Cedex, France.

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E - 10450 Jastrebarsko, Croatia.

Distributore: VIRBAC S.r.l. - via Ettore Bugatti 15 - 20142 Milano - Italia.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A02704

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-102) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00